

Gennaio
2026



[Mio Camper Polizza del Camperista]

**Polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile
per la Circolazione dei Veicoli a motore e altri Rischi**

Veicoli uso abitazione



Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

talanx.

MIO CAMPER POLIZZA DEL CAMPERISTA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio	9
2.2 – Durata dell'Assicurazione	9
2.3 – Prosecuzione dell'Assicurazione	9
2.4 – Cessazione dell'Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della Circolazione del Veicolo assicurato	9
2.5 – Risoluzione dell'Assicurazione per Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo	10
2.6 – Sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del Veicolo come mezzo di trasporto	10
2.7 – Interruzione temporanea della copertura assicurativa	11
2.8 – Modifiche dell'Assicurazione	12
2.9 – Dichiarazioni sui Rischi assicurati	12
2.10 – Aggravamento del rischio	12
2.11 – Diminuzione del rischio	12
2.12 – Oneri fiscali	12
2.13 – Rinvio alle norme di legge	12
2.14 – Risoluzione consensuale della Polizza prima della scadenza annuale	12
2.15 – Recesso da Polizze concluse a distanza	12
2.16 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)	12
3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	13
3.1 – Oggetto dell'Assicurazione	13
3.2 – Soggetti esclusi dall'Assicurazione	13
3.3 – Esclusioni e rivalsa	13
3.4 – Estensione territoriale	14
3.5 – Carta Verde (Certificato Internazionale di Assicurazione)	14
3.6 – Periodi di Osservazione della sinistrosità	14
3.7 – Sostituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde	14
3.8 – Attestazione sullo Stato del Rischio	14
3.9 – Formule tariffarie	14
3.10 - Regole di assegnazione della Classe di Merito C.U. e dello I.U.R.	17
3.11 –Garanzie Facoltative	19
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE DANNI AL VEICOLO	21
4.1 – Oggetto dell'Assicurazione	21
4.2 Estensione di garanzia sempre operante	23
4.3 – Antifurto Satellitare	24
4.4 – Determinazione della somma assicurata per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Speciali e Kasko a Valore Intero	24
4.5 – Esclusioni	25
4.6 – Estensione territoriale	26
4.7 – Adeguamento della somma assicurata per il Veicolo nell'eventualità di proroga / rinnovo annuale della Polizza	26
4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie	26
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	28
5.1 – Oggetto dell'Assicurazione	28
5.2 – Estensioni dell'Assicurazione	28
5.3 – Garanzie Prestate	28
5.4 – Esclusioni	31
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	32
6.1 – Oggetto dell'Assicurazione - Spese coperte dalla Polizza	32
6.2 – Assicurati	32
6.3 – Ambito di operatività delle garanzie	32
6.4 – Garanzie prestate – Tutela Legale della vita privata	32
6.5 – Garanzie prestate – Tutela Legale della Circolazione stradale	32
6.7 – Esclusioni	34
6.8 – Limiti di copertura	34
6.9 – Operatività delle garanzie in presenza di Polizza di responsabilità civile	34
6.10 – Estensione territoriale (dove operano le garanzie)	34
6.11 – Validità delle garanzie (quando sono coperti i Sinistri)	34

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAMPERISTA	35
7.1 – Oggetto dell'Assicurazione.....	35
7.2 – Persone assicurate.....	36
7.3 – Persone non considerate Terzi.....	36
7.4 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie	36
7.5 – Esclusioni	37
7.6 – Estensione territoriale	37
8. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	38
8.1 – Modalità ed obblighi per la denuncia dei Sinistri validi per tutte le sezioni.....	38
8.2 – Norme valide per la sezione Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a motore.....	38
8.3 – Norme valide per la sezione Danni al Veicolo	39
8.4 – Norme valide per la sezione Infortuni del Conducente	41
8.5 – Norme valide per la sezione Tutela Legale	42
8.6 – Norme valide per la sezione Responsabilità civile del Camperista	43

1. DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell'interpretazione della Polizza ed agli effetti delle garanzie prestate:

Accessori di Serie: installazioni stabilmente fissate al Veicolo fornite direttamente dalla casa costruttrice e costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino del Veicolo.

Accessori non di Serie: installazioni stabilmente fissate al Veicolo non rientranti nel novero degli "Accessori di Serie" e degli "Optional".

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del bene assicurato; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici. Non si considera Allagamento la presenza di acqua causata da esondazioni, tracimazione e fuoriuscita di fiumi, canali, laghi e bacini d'acqua dai loro usuali argini o invasi.

Allegato (di Polizza): atto contrattuale rilasciato contestualmente all'emissione della Polizza per completare la definizione del rischio o procedere alla modifica di uno o più elementi originari della Polizza o per effettuare delle precisazioni. È parte integrante della Polizza.

Alluvione, Inondazione: fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, Franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti posti nelle vicinanze.

Animali Domestici, da cortile e da sella (per la sezione Responsabilità Civile del Camperista): esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per lavoro o alimentazione.

Anno Assicurativo: periodo di copertura della Polizza che parte dalle ore 24.00 del giorno in cui si è pagato il Premio, e si conclude alle ore 24.00 del giorno in cui è fissata la scadenza del periodo di assicurazione. Nel caso in cui intervengano una o più sospensioni in corso di Polizza che diano luogo alla proroga della scadenza annuale, la scadenza del periodo di Assicurazione, che determina la durata dell'Anno Assicurativo, coinciderà con la scadenza della Polizza ricalcolata tenendo conto della proroga della scadenza annuale.

Antifurto Satellitare: sistema che, salvo casi di forza maggiore, allerta, in caso di Furto o tentato Furto, un'apposita Centrale Operativa con la quale esiste regolare contratto di abbonamento di telesorveglianza. Tale centrale segnala il Furto o il tentativo di Furto ad apposita struttura e/o al sottoscrittore del contratto di telesorveglianza individuando tramite tecnologia GPS l'esatta posizione del Veicolo.

Appendice (di Polizza): atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari della Polizza o per effettuare delle precisazioni. Può comportare un aumento o una diminuzione del Premio ed è parte integrante della Polizza.

Aree Aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato: soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità civile per la Circolazione dei Veicoli a motore e dei natanti: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione (contratto): il contratto di Assicurazione, così come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.

Assicurazione della Responsabilità Civile: Polizza di Assicurazione a tutela del patrimonio dell'Assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta risarcitoria del Terzo danneggiato a seguito di un danno cagionato dal fatto colposo dell'Assicurato medesimo. In tal caso l'assicuratore è contrattualmente obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi debba pagare al Terzo, per un fatto accaduto durante la validità dell'Assicurazione nei limiti di operatività delle garanzie contrattuali e del Massimale previsto.

Attestazione sullo Stato del Rischio: documento emesso dalla Società a fronte di una Polizza per la R.C. Auto, che indica il numero dei Sinistri pagati e la Classe di Merito C.U. (Classe di Merito di conversione universale) a cui deve essere assegnato per l'anno successivo.

Atto Vandalico: gesto rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Audiofonovisivi: apparecchi radio, lettori di compact disc, lettori dvd, lettori mp3, mangianastri, televisori, registratori, ricetrasmittenti, navigatori satellitari, stabilmente fissati al Veicolo, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. Non sono compresi fra gli apparecchi Audiofonovisivi impianti diversi da quelli sopra indicati e sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

Banca Dati degli Attestati di Rischio: la banca dati elettronica, prevista dalla Legge e dai Regolamenti IVASS che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni ed i dati necessari ad attestare lo stato del rischio R.C. Auto. All'atto della stipulazione di un contratto per la R.C. Auto le imprese di assicurazione acquisiscono direttamente l'Attestazione sullo Stato del Rischio, per via telematica, attraverso l'accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio.

Beneficiario: soggetto che in base al contratto riceve le prestazioni dall'assicuratore.

Bonus / Malus: termine indicante una forma di personalizzazione della tariffa R.C. Auto attuata assegnando le Polizze di Assicurazione ad apposite classi di merito in funzione della sinistrosità riscontrata nel "Periodo di Osservazione". In assenza di Sinistri, si ottiene un bonus e si scala di una classe. In presenza di Sinistri si sale di una/due o più classi e si è perciò penalizzati con il Malus.

Carta Verde (Certificato Internazionale di Assicurazione): documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione per la R.C. Auto in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la Circolazione dei Veicoli nei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, in quanto l'Assicurazione per la R.C. Auto, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all'intero territorio dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. A partire dal 01/07/2020 molti Paesi, tra cui l'Italia, hanno optato per l'utilizzo di un modello del certificato internazionale di assicurazione stampato in bianco e nero e non più su carta di colore verde.

Centrale Operativa (per Veicoli dotati di Antifurto Satellitare): centro di ricezione telematica dei segnali di controllo e di allarme dei Veicoli.

Certificato di Assicurazione: documento che riporta gli estremi della Polizza di Assicurazione per la R.C. Auto: fornisce la prova dell'esistenza della Polizza.

Cessione di Contratto: nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna parte (cedente) può sostituire a sé un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti dal contratto. La sostituzione avrà effetto nei confronti dell'altro contraente (ceduto) dal momento in cui gli è stata notificata o in cui esso l'ha accettata.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del Veicolo.

Classe di Merito C.U. (Conversione Universale): Classe di Merito Bonus / Malus di riferimento per tutte le imprese di assicurazione stabilita dall'IVASS con proprio Provvedimento, riportata nell'Attestazione sullo Stato del Rischio.

Codice della Strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Conducente: persona fisica che pone in Circolazione il Veicolo.

Contraente: soggetto, persona fisica o giuridica che stipula la Polizza di Assicurazione.

Cose (per la sezione Responsabilità Civile del Camperista): gli oggetti materiali e gli animali.

Degrado / Deprezzamento: diminuzione di valore del Veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul Veicolo in conseguenza del Sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il Valore di Mercato e il relativo valore di listino (o suo equipollente) del Veicolo al momento del Sinistro (vedi Usura).

Demolizione: messa fuori uso del Veicolo mediante rottamazione.

Distruzione: danni al Veicolo tali da ridurlo a Relitto.

Effrazione: scasso o rottura degli accessi o chiusure del Veicolo.

Eruzione Vulcanica: la fuoriuscita sulla superficie terrestre, in maniera più o meno esplosiva, di magma (una volta eruttato il magma prende il nome di lava) ed altri materiali gassosi provenienti dal mantello o dalla crosta terrestre. In genere un'Eruzione Vulcanica avviene o dal cratere principale di un vulcano o dai crateri secondari presenti nell'edificio vulcanico.

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fase Giudiziale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la fase della Vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase Stragiudiziale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto Illecito (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Franchigia: importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo Sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Franchigia per Invalidità Permanente (per la sezione per gli Infortuni del Conducente): misura espressa in percentuale di Invalidità Permanente non indennizzabile.

Fuoristrada (Circolazione): Circolazione del Veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di Veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto con Destrezza: furto commesso con particolare agilità, sveltezza, astuzia ed atteggiamenti, mosse o manovre particolarmente scaltre, tali da eludere la vigile attenzione dell'uomo medio.

Guasto: danno subito dal Veicolo per Usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Immatricolazione: iscrizione del Veicolo ad un pubblico registro di qualsiasi stato.

Inabilità: mancanza temporanea delle capacità e dei requisiti necessari per svolgere la propria attività lavorativa. Lo stato e la durata dell'Inabilità devono essere attestati da valida certificazione medica ed accertati dalla Società a mezzo di una visita medico-legale.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi ed autopropagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incidente: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, imprudenza, inosservanza di norme o regolamenti ordini o discipline, connesso con la Circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo / Indennità: la somma o prestazione dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza.

Infortunio: evento connesso alla Circolazione del Veicolo dovuto a causa fortuita (accidentale), violenta (repentina) ed esterna (proveniente dal mondo esterno) che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (Inabilità temporanea, invalidità permanente) o la morte.

Intermediario: persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 della Legge, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Invalità Permanente: la perdita definitiva a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale, della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata.

Istituto di Cura: le strutture sanitarie pubbliche o le case di cura private regolarmente autorizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie e al Ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o altre norme emanate dallo Stato in cui hanno sede le strutture stesse.

I.U.R. (Codice Identificativo Univoco di Rischio) il codice determinato dall'abbinamento tra il Proprietario, o altro avente diritto come stabilito dai regolamenti emanati dall'IVASS, e ciascun Veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria o patto di riservato dominio che identifica univocamente ciascuna unità di rischio. Lo I.U.R. consente di gestire, nell'ambito della Banca Dati degli Attestati di Rischio, i movimenti di aggiornamento dell'Attestazione sullo Stato del Rischio anche qualora il rischio sia in carico ad altra impresa.

Leasing: contratto di locazione, mediante il quale una società specializzata, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di attrezzature, macchinari, beni strumentali ed anche Veicoli, con la possibilità, per il locatario in regola col pagamento del canone, di acquisire il diritto di proprietà, mediante il pagamento di una quota di riscatto, al termine del contratto di locazione.

Legge: il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Locatario: la persona fisica o società che acquisisce, tramite il contratto di Leasing, l'utilizzo di un bene.

Malus: nell'ambito della forma tariffaria Bonus/Malus, si ha, conformemente alle vigenti disposizioni di Legge, quando:

- per i Sinistri con Responsabilità Principale, la Società abbia effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
- per i Sinistri con Responsabilità Paritaria, si verifichi nel Periodo di Osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei Sinistri da "osservare" al fine dell'applicazione del Malus.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate. Il Massimale rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al Risarcimento) e per danni a Cose e animali.

Minimo (di Scoperto): qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, tale è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

Nucleo Familiare: l'insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell'Assicurato, anche se non a carico, purché con lui conviventi, il coniuge anche se separato legalmente, il convivente more uxorio o il partner dell'unione civile e i figli anche se non conviventi.

Optional: installazioni stabilmente fissate al Veicolo, fornite dalla casa costruttrice contestualmente all'acquisto dello stesso, con supplemento al prezzo di listino.

Perdita Totale: la perdita si considera totale quando il Veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, a seguito di Incidente o in caso di ritrovamento dello stesso, le spese per la riparazione del Veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro.

Periodo di Osservazione:

- Sinistri con Responsabilità Principale: il 1° periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio; i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- Sinistri con Responsabilità Paritaria: il Periodo di Osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come riportate nel "quinquennio" dell'Attestazione sullo Stato del Rischio.

Perito (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le condizioni di Assicurazione.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.

Premio Netto o Imponibile: Premio depurato di tutti gli oneri fiscali e contributi stabiliti per legge.

Prescrizione (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore del bene assicurato al momento del Sinistro, senza applicazione della Regola Proporzionale (art. 1907 Codice Civile).

Proprietario: intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del Veicolo indicato sulla Carta di Circolazione o sul Documento Unico di Circolazione, o colui, per i Veicoli non registrati al P.R.A., che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del Veicolo. Ai fini della Polizza, al Proprietario è equiparato il Locatario in caso di contratto di Leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

Quietanza di Premio: ricevuta di avvenuto pagamento del Premio emessa dalla Società ed indicante il soggetto che effettua l'incasso, la data e l'ora dello stesso.

Quietanza di Danno: documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una Transazione, il documento succitato assume la forma di atto di Transazione e quietanza.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un Veicolo ad una determinata data.

R.C. Auto (Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a motore e natanti): responsabilità posta a carico del Conducente e del Proprietario di un Veicolo a Motore (o di un natante) che cagioni un danno a cose o persone. Con questa forma assicurativa la Società si sostituisce all'Assicurato nel pagamento dei danni che egli cagiona a Terzi.

Reato: fattispecie di condotta illecita, comprensiva di elementi soggettivi e oggettivi, il cui compimento, da parte di un soggetto dà luogo all'applicazione delle sanzioni giuridiche previste dalla legge. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti a seconda del tipo di pena previsto dalla legge.

Reato (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Relitto: Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente l'80% dello stesso al momento del Sinistro.

Regola Proporzionale: criterio secondo il quale la Società, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l'Indennizzo quando il valore delle Cose assicurate dichiarato in Polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, come previsto all'art. 1907 del Codice Civile.

Responsabilità Contrattuale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità Extracontrattuale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la responsabilità civile in capo al soggetto che, commettendo un Fatto Illecito, doloso o colposo, provoca ad altri un danno ingiusto.

Responsabilità Minoritaria: la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di Sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri Veicoli coinvolti.

Responsabilità Paritaria: la responsabilità che, in caso di Sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei Conducenti di almeno due Veicoli coinvolti.

Responsabilità Principale: la Responsabilità Principale ricorre: nel caso in cui un Sinistro coinvolga due Veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei Conducenti; nel caso di più di due Veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri Conducenti.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura.

Risarcimento (obbligo di): compensazione in moneta a carico di colui che ha cagionato un danno ingiusto per il suo comportamento doloso o colposo, in virtù della normativa applicabile. Nella responsabilità civile per la Circolazione dei Veicoli a motore e dei natanti, nel caso di collisione, vige il principio della presunzione del paritetico concorso di responsabilità, salva la prova contraria.

Risarcimento Diretto: procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo D.P.R. n. 254/06 e successive eventuali modifiche, nell'ambito dell'Assicurazione per la R.C. Auto, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa

che assicura il Veicolo utilizzato per ottenere il Risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Legge.

Risoluzione: scioglimento di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di): termine generico che sta ad indicare tanto la Surrogazione dell'assicuratore, che ha pagato l'indennità, nei diritti dell'Assicurato verso i Terzi responsabili, quanto il Regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio Assicurato e / o Contraente per recuperare importi pagati a Terzi danneggiati, nell'ambito dell'Assicurazione R.C. Auto, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.

Sanzione Amministrativa (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.

Scasso: rottura, Effrazione, manomissione.

Scheda di Polizza: documento che, con i relativi Allegati, disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali della Polizza quali i dati anagrafici, le Cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale (Polizza).

Scoperto: parte percentuale del danno – con eventuale limite Minimo espresso in valore assoluto – che rimane a carico dell'Assicurato nei casi previsti dalla Polizza.

Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Settore Tariffario (dei Veicoli a motore): in base alla tipologia e alla descrizione riportata sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione si intendono convenzionalmente quali Settori Tariffari: 1° settore quello delle autovetture, 2° settore: quello degli autotassimetri (taxi), 3° settore: quello degli autobus, 4° settore: quello di autocarri e motocarri, 5° settore: quello dei ciclomotori e motoveicoli, 6° settore: quello dei carrelli e macchine operatrici, 7° settore: quello delle macchine agricole.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

Società di Gestione dei Sinistri di Tutela Legale: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona (VR).

Spese di Giustizia (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Spese di Soccombenza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): le spese che il giudice, con la sentenza che definisce il processo, pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'Assicurato verso i responsabili.

Terremoto: spostamento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Terzi: persone fisiche o giuridiche estranee al contratto di Assicurazione.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o la prevengono. La transazione deve essere provata per iscritto.

Tutela Legale: l'Assicurazione di Tutela Legale ai sensi degli artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati della Legge.

Usura: deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'Usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore a Nuovo: prezzo di acquisto del Veicolo compresi accessori ed Optional risultanti dalle relative fatture di acquisto, comprensive dell'I.V.A. nei casi in cui all'Assicurato non sia consentita la detrazione a norma di legge.

Valore Commerciale / Valore di Mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il Veicolo ad una certa data. E' il valore del Veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato nella pubblicazione "Eurotax Giallo".

Valore Intero: forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice civile (Regola Proporzionale).

Veicolo: il Veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto nella Scheda di Polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, stabilmente fissati, forniti dalla casa costruttrice o da ente diverso, anche in via opzionale.

Vendita a Distanza: la Polizza stipulata tra la Società ed un Contraente nell'ambito di un sistema di Vendita a Distanza che, per tale Polizza, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione della Polizza, compresa la conclusione della Polizza stessa.

Vertenza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): una controversia pendente tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 – o dall'ora espressamente indicata sulla Scheda di Polizza – del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura per la Carta Verde opera in ogni caso dalle ore 24 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento e, per la garanzia R.C. Auto, il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

L'eventuale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero Premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.

2.2 – Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza.

La Polizza, ai sensi dell'art. 170-bis della Legge è stipulata senza tacito rinnovo e, quindi, la Polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. Tale ulteriore periodo di copertura cessa comunque nel momento in cui venga stipulata, per lo stesso Veicolo, una nuova Polizza con altra compagnia.

2.3 – Prosecuzione dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto al precedente art. "2.2 – Durata dell'Assicurazione", prima della scadenza della Polizza, la Società può formulare una proposta di proroga/rinnovo comunicando al Contraente l'importo del Premio da versare ovvero i riferimenti dell'Intermediario da contattare. L'accettazione del Contraente può avvenire senza formalità, mediante pagamento del Premio entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza della Polizza. In tal caso, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità.

Le parti, alla scadenza contrattuale e prima che sia pagato il Premio, hanno comunque il diritto di richiedere la sottoscrizione di una nuova Polizza.

2.4 – Cessazione dell'Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della Circolazione del Veicolo assicurato

In caso di cessazione del rischio per vendita, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della Circolazione del Veicolo assicurato, **il Contraente o l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società o all'Intermediario cui è assegnata la Polizza.**

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di vendita o conto vendita del Veicolo: atto di vendita o attestazione, rilasciata da un operatore professionale del settore, di consegna in conto vendita;
- in caso di cessazione definitiva della Circolazione o esportazione definitiva all'estero del Veicolo: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di Circolazione o del Documento Unico di Circolazione e della targa di Immatricolazione;
- in caso di Demolizione del Veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato.

Inoltre, il Contraente, qualora sia presente la garanzia di Responsabilità civile per la Circolazione, è tenuto a distruggere il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde relativi al Veicolo per cui è cessato il rischio (in ogni sua forma cartacea e/o digitale).

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

La Società provvederà:

- **se il Veicolo da assicurare è della stessa tipologia del precedente (stesso Settore Tariffario):** a trasferire, mediante sostituzione della Polizza, le coperture assicurative su altro Veicolo che sia dello stesso Proprietario del Veicolo per cui è cessato il rischio, previo conguaglio del Premio, sulla base della tariffa in vigore sulla Polizza sostituita per la R.C. Auto ed in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie.

La sostituzione con altro Veicolo può essere effettuata **purché il Proprietario o il Locatario, in caso di contratto di Leasing, del Veicolo per il quale è cessato il rischio e del Veicolo da assicurare coincidano.**

È fatta eccezione, e quindi il Proprietario del Veicolo possono essere diversi, nei seguenti casi:

- il Proprietario del Veicolo da assicurare ed il Proprietario del Veicolo per cui è cessato il rischio sono coniugati o uniti civilmente o conviventi di fatto;
- il Proprietario del Veicolo da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del Veicolo per cui è cessato il rischio;
- il Proprietario del Veicolo da assicurare è la persona fisica titolare della ditta individuale, se il Veicolo per cui è cessato il rischio è di proprietà di una ditta individuale e viceversa;
- il Proprietario del Veicolo da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio illimitatamente responsabile della società proprietaria del Veicolo per cui è cessato il rischio e viceversa.

La Società all'atto della sostituzione, se è presente la garanzia di R.C. Auto, consegna al Contraente il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

- **se il Veicolo da assicurare non è della stessa tipologia del precedente (diverso Settore Tariffario):** ad annullare la Polizza in corso, con restituzione del Premio pagato e non goduto, ed a stipulare, a richiesta del Contraente, una nuova Polizza con diverso prodotto per il Veicolo da assicurare.

In caso di consegna del Veicolo in conto vendita, se l'incarico non va a buon fine e l'Assicurato rientra in possesso del Veicolo per quest'ultimo deve essere comunque stipulata una nuova Polizza.

b) Risoluzione della Polizza

In assenza di Assicurazione di altro Veicolo, la Società restituisce al Contraente il Premio non usufruito, con esclusione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, calcolato dalla data dell'effettiva vendita, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva o cessazione definitiva della Circolazione **ovvero, se successiva, dalla data della comunicazione alla Società della vendita, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione, fermo restando l'obbligo di distruggere il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde.**

Per le Polizze di durata inferiore all'anno (Polizze temporanee), la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione della Polizza.

In caso di consegna del Veicolo in conto vendita, se l'incarico non va a buon fine e l'Assicurato rientra in possesso del Veicolo per quest'ultimo deve essere stipulata una nuova Polizza.

c) Cessione della Polizza (valido solo nel caso di trasferimento di proprietà)

In caso di vendita del Veicolo, se il Contraente (cedente) cede all'acquirente (cessionario) anche la Polizza di Assicurazione, deve esserne data immediata comunicazione alla Società, fornendo tutte le informazioni necessarie per il rilascio dell'Appendice di Cessione. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi fino al momento della comunicazione del trasferimento di proprietà alla Società. La Polizza ceduta non può essere interrotta, è valida fino alla sua naturale scadenza e la Società non rilascerà l'Attestazione dello Stato del Rischio. Per l'Assicurazione dello stesso Veicolo, il cessionario dovrà stipulare una nuova Polizza. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del Veicolo assicurato ed ogni altra variazione comporta la stipulazione di una nuova Polizza.

2.5 – Risoluzione dell'Assicurazione per Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo

In caso di Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo, **il Contraente o l'Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo, all'Intermediario cui è assegnata la Polizza, copia della denuncia all'Autorità competente. Inoltre, il Contraente, qualora sia presente la garanzia di R.C. Auto, è tenuto a distruggere, se in suo possesso, il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde relativi al Veicolo oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita (in ogni sua forma cartacea e/o digitale).**

L'Assicurazione è risolta dalle ore 24 del giorno della denuncia all'Autorità competente.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data del Furto e rimborsa l'eventuale Premio non usufruito della garanzia R.C. Auto, **al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.** La Società, inoltre, rimborsa anche l'eventuale Premio non usufruito, **al netto delle imposte, delle altre eventuali garanzie presenti in Polizza, con l'esclusione del Premio relativo alle garanzie Incendio e Furto.**

Il rimborso dell'eventuale Premio non usufruito avviene dal giorno successivo alla data della denuncia, **fermo restando l'obbligo di consegna di copia della denuncia stessa. Per le Polizze di durata inferiore all'anno (Polizze temporanee) la Società non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione della Polizza.**

Se il Veicolo viene ritrovato e l'Assicurato ne rientra in possesso deve essere comunque stipulata una nuova Polizza.

2.6 – Sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del Veicolo come mezzo di trasporto

La sospensione della garanzia per la R.C. Auto, in caso di sospensione volontaria dell'utilizzo del Veicolo, **è prevista dall'art. "122-bis (Deroghe)" della Legge ed opera per tutte le garanzie presenti in Polizza.**

La sospensione **non può avere durata una durata superiore a dieci mesi nel corso dell'Anno Assicurativo, oppure undici mesi per i Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico** iscritti negli appositi registri previsti all'articolo 60 del Codice della strada.

La sospensione non è consentita il giorno della scadenza del periodo di Assicurazione in corso e nei casi di:

- Furto del Veicolo;
- Vendita del Veicolo (compreso il "conto vendita");
- Demolizione del Veicolo;
- Esportazione definitiva all'estero del Veicolo;
- Cessazione definitiva della Circolazione del Veicolo;
- Polizze di durata inferiore all'anno.

a) Modalità di sospensione della Polizza

Se il Contraente ed il Proprietario intendono sospendere la Polizza sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

Il Proprietario è tenuto a darne comunicazione alla Società, mediante consegna di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal Proprietario, che attesti la sospensione dell'utilizzo del Veicolo come mezzo di trasporto. In caso di più Proprietari la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere sottoscritta da tutti.

La Sospensione è attiva a partire dalle ore 24.00 del giorno successivo alla richiesta di registrazione inviata dalla Società alla banca dati costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (prevista all'art. all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110).

Alla richiesta della sospensione il Contraente e/o il Proprietario è tenuto obbligatoriamente a comunicare la data in cui intende riattivare la Polizza.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte previa consegna di una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio, **da effettuarsi almeno entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso (o cinque giorni in caso di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, iscritti negli appositi registri previsti all'articolo 60 del Codice della Strada), indicando la nuova data di riattivazione prescelta, fermo restando il termine massimo della sospensione sopra indicato.**

In caso detta comunicazione sia effettuata successivamente al termine di dieci giorni sopra indicati la sospensione non potrà essere prorogata e la Polizza sarà riattivata alla data prestabilita. Il termine di dieci giorni è ridotto a cinque giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri previsti all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Inoltre, il Contraente è tenuto a distruggere il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde relativi al Veicolo oggetto della sospensione (in ogni sua forma cartacea e/o digitale).

All'atto della sospensione o dell'eventuale proroga la Società rilascia un'Appendice, **che deve essere sottoscritta dal Contraente**, che riporta le condizioni relative alla sospensione stessa, la data prescelta per la riattivazione e la data di Sospensione.

b) Riattivazione della Polizza

La Società, alla data prescelta, riattiva la Polizza rilasciando un nuovo Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Alla riattivazione il Premio viene determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della sottoscrizione della Polizza poi sospesa. **La riattivazione è possibile solo sullo stesso Veicolo.**

Alla riattivazione la data di scadenza della Polizza, nonché le date in cui sono dovute eventuali rate residue, vengono prorogate per un periodo pari a quello della sospensione. Il Periodo di Osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione. Sul Premio relativo al tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza della Polizza o della rata intermedia, si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto.

2.7 – Interruzione temporanea della copertura assicurativa

L'interruzione temporanea della copertura assicurativa è possibile solo nei casi di cessazione del rischio per vendita, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della Circolazione del Veicolo assicurato. **Il Contraente deve consegnare alla Società la seguente documentazione:**

- in caso di vendita o conto vendita del Veicolo: atto di vendita o attestazione, rilasciata da un operatore professionale del settore, di consegna in conto vendita;
- in caso di cessazione definitiva della Circolazione o esportazione definitiva all'estero del Veicolo: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di Circolazione o del Documento Unico di Circolazione e della targa di Immatricolazione;
- in caso di Demolizione del Veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato.

L'interruzione temporanea della copertura assicurativa:

- è consentita solo in presenza della garanzia di R.C. Auto ed opera per tutte le garanzie presenti in Polizza;
- è ammessa più volte durante l'Anno Assicurativo.

Trascorsi 12 mesi dalla data dell'interruzione temporanea della copertura assicurativa, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della Polizza, quest'ultima **si estingue ed il Premio non goduto resta acquisito alla Società.**

L'interruzione temporanea della copertura assicurativa non è consentita il giorno della scadenza della copertura, nei casi di Furto del Veicolo, di Polizze di durata inferiore all'anno, di Polizze cedute all'acquirente del Veicolo venduto (Cessione di Polizza) e di Polizze amministrate a libro matricola.

a) Interruzione temporanea della copertura assicurativa

Se il Contraente intende interrompere la copertura assicurativa è tenuto a dare comunicazione alla Società. Inoltre, il Contraente è tenuto a distruggere il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde relativi al Veicolo oggetto dell'interruzione (in ogni sua forma cartacea e/o digitale).

L'interruzione temporanea della copertura assicurativa non è ammessa il giorno della scadenza del periodo di Assicurazione in corso. All'atto dell'interruzione della copertura assicurativa **la Società rilascia un'Appendice, che riporta le condizioni relative all'interruzione stessa, e che deve essere sottoscritta dal Contraente.**

Al momento dell'interruzione della copertura assicurativa, il periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di Premio, ancorché di frazionamento relative al periodo di interruzione utilizzato.

b) Riattivazione della copertura assicurativa

La Società all'atto della riattivazione determina il Premio dovuto dal Contraente in base alle tariffe ed alle condizioni in vigore al momento della riattivazione, rilasciando, mediante sostituzione di Polizza, un nuovo Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

La riattivazione è possibile su un altro Veicolo dello stesso Proprietario del Veicolo per cui è cessato il rischio **purché il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o abbia cessato definitivamente la Circolazione.**

La riattivazione con altro Veicolo può essere effettuata, anche se il Proprietario o Locatario del Veicolo sono diversi, nei seguenti casi:

- il Proprietario del Veicolo da assicurare ed il Proprietario del Veicolo per cui è cessato il rischio sono coniugati o uniti civilmente o conviventi di fatto;
- il Proprietario del Veicolo da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del Veicolo per cui è cessato il rischio;
- il Proprietario del Veicolo da assicurare è la persona fisica titolare della ditta individuale, se il Veicolo per cui è cessato il rischio è di proprietà della ditta individuale e viceversa;
- il Proprietario del Veicolo da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio illimitatamente responsabile della società proprietaria del Veicolo per cui è cessato il rischio e viceversa.

Nel caso di interruzione della copertura per Veicolo consegnato in conto vendita se l'incarico non va a buon fine è possibile la riattivazione sullo stesso Veicolo.

Nel caso in cui l'interruzione della copertura abbia avuto **durata inferiore a tre mesi**, la riattivazione della copertura viene effettuata lasciando invariata la scadenza della Polizza interrotta ed il Periodo di Osservazione non subisce interruzioni. **Il Premio pagato e non goduto, relativo al periodo dell'interruzione, rimane acquisito alla Società**, si rimborsa l'eventuale integrazione corrisposta al momento dell'interruzione.

Nel caso il periodo di interruzione della copertura abbia avuto **durata pari a o superiore a tre mesi**, la data di scadenza della Polizza nonché le date in cui sono dovute eventuali rate residue, vengono prorogate per un periodo pari a quello dell'interruzione della copertura ed il Periodo di Osservazione rimane sospeso per tutta la durata dell'interruzione della copertura. Sul Premio relativo al tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza della Polizza o della rata intermedia, si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento dell'interruzione della copertura.

c) Risoluzione della Polizza

Se il Contraente, successivamente all'interruzione ed entro 12 mesi dalla stessa, comunica che non intende riattivare la Polizza su altro Veicolo, si procede alla Risoluzione della Polizza come previsto all'art. "2.4 – Cessazione dell'Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della Circolazione del Veicolo assicurato" lettera b). La Società restituisce

al Contraente l'eventuale Premio pagato e non goduto, con esclusione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, a far data dal giorno successivo a quello dell'interruzione della copertura.

2.8 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

2.9 – Dichiarazioni sui Rischi assicurati

Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il rischio. La Società presta l'Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia di R.C. Auto, qualora nei suddetti casi sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

2.10 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (ad esempio la variazione di residenza del Contraente e/o del Proprietario o del Locatario in caso di Leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo).

Gli Aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2.11 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio (ad esempio la variazione di residenza del Contraente e/o del Proprietario o del Locatario in caso di Leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo), la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.12 – Oneri fiscali

Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione della Polizza.

2.13 – Rinvio alle norme di legge

La presente Polizza è regolata dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

2.14 – Risoluzione consensuale della Polizza prima della scadenza annuale

A condizione che la Polizza non sia vincolata a Terzi e non siano stati denunciati Sinistri, entro 30 giorni dalla data di effetto della Polizza o del rinnovo annuale della stessa, il Contraente, in accordo con la Società, può chiedere la Risoluzione della Polizza prima della scadenza annuale e la Società restituisce al Contraente il Premio non usufruito, con esclusione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, dalla data della richiesta. Il Contraente deve comunicare alla Società la sua volontà di risolvere la Polizza, dichiarando in forma scritta l'assenza di Sinistri e facendosi carico di eventuali richieste di Terzi.

Nel caso si sia verificato un Sinistro, la Risoluzione della Polizza non è applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente.

Contestualmente alla Risoluzione della Polizza il Contraente deve provvedere alla distruzione della Scheda di Polizza e, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione, del Certificato di Assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.

Qualora la comunicazione dell'intenzione di risolvere la Polizza non avvenga presso la sede dell'Intermediario che ha in gestione la Polizza, ma avvenga tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, faranno fede le date dei timbri postali.

La Risoluzione consensuale non è possibile in caso di sostituzioni di Polizza durante l'Anno Assicurativo.

2.15 – Recesso da Polizze concluse a distanza

In caso di Vendita a Distanza il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione della Polizza. In tal caso, la Società rimborsa la quota di Premio – **al netto dell'imposta** – per il periodo di Assicurazione non goduto.

In conformità all'art. 67 duodecies par. 5, lettera c) del Codice del Consumo, **il diritto di recesso non potrà essere esercitato laddove sia stato denunciato un Sinistro oggetto di copertura.**

Il Contraente, per esercitare il diritto, deve inviare alla Società, entro il termine previsto, la comunicazione di ripensamento a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo hdi.assicurazioni@pec.hdi.it.

Inoltre, il Contraente è tenuto a distruggere i documenti assicurativi (la Polizza e, qualora sia presente la garanzia R.C. Auto, il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde) in ogni loro forma cartacea e/o digitale.

2.16 - Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

Nonostante quanto previsto dalle altre disposizioni della presente Assicurazione, la copertura assicurativa è concessa solo ed esclusivamente nella misura e fintanto che non sia in contrasto con sanzioni economiche, commerciali o finanziarie o embarghi adottati dall'Unione Europea o dalla Repubblica Italiana. **Conseguentemente, la Società non presta alcuna copertura assicurativa, non riconosce alcun pagamento e non fornisce alcuna prestazione e/o beneficio correlati alla presente Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi, qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato, violi una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile vigente in materia di sanzioni economiche e commerciali.**

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

3.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, **entro i Massimali concordati indicati nella Scheda di Polizza**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo assicurato indicato nella Scheda di Polizza, nei casi previsti dalla Legge.

L'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Il Massimale complessivo per Sinistro è pari alla somma del Massimale per danni alle persone e di quello per danni alle cose indicati sulla Scheda di Polizza. I Massimali sono utilizzati, anzitutto, per il Risarcimento dei danni cui sono destinati (danni alle persone o danni alle cose) e, in caso di insufficienza di uno dei due, viene utilizzato l'altro Massimale, in tutto o in parte non impegnato.

La garanzia è prestata nella forma a "guida libera" ed opera nel caso alla guida del Veicolo vi sia qualsiasi Conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età **purché in possesso di idonea abilitazione alla guida**.

Se il Veicolo assicurato è un rimorchio, identificato con targa propria, la garanzia opera sulla base dell'Assicurazione del rimorchio, per i danni provocati a Terzi dallo stesso quando è in sosta staccato dalla motrice (rischio statico), conseguenti a manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione.

Estensioni alla garanzia di R.C. Auto:

La Società assicura, inoltre, i danni involontariamente cagionati a Terzi:

- 1) dai trasportati a bordo del Veicolo durante la Circolazione, **con esclusione dei danni al Veicolo stesso**;
- 2) derivanti dal gancio di traino del Veicolo assicurato;
- 3) derivanti dall'eventuale perdita del carico o di accessori (a solo titolo esemplificativo: pannelli solari, antenne satellitari, porta biciclette, portasci, bagagliere, verande, porta moto, porta tutto, ecc.) stabilmente installati sul Veicolo e non indicati sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione, **purché gli stessi siano regolarmente omologati e montati nel rispetto delle schede tecniche e delle case costruttrici (punti di ancoraggio, dimensioni, limiti di peso, ecc.) del Veicolo e dell'accessorio**;
- 4) derivanti dalle operazioni di carico e scarico da terra sul Veicolo e viceversa, anche se eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il Veicolo stesso, **esclusi in ogni caso i danni alle cose trasportate od in consegna ed i danni alle persone trasportate sul Veicolo o che prendono parte alle suddette operazioni**;
- 5) derivanti dall'Incendio del Veicolo provocando morte e lesioni personali e/o danni a cose ed animali;
- 6) derivanti da fuoriuscita per rottura accidentale del Veicolo assicurato dei fluidi necessari al suo funzionamento.

Sono sempre compresi:

- 7) i danni provocati alle parti interne del Veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di Circolazione fino al posto di soccorso medico. **La garanzia è prestata fino al limite di Euro 260,00 per prestazione ed il trasporto deve essere comprovato con idonea documentazione**.
- 8) derivanti dalla Circolazione di eventuali rimorchi o carrelli appendice **quando sono agganciati al Veicolo assicurato (motrice) costituendo con esso un unico Veicolo**;

Le estensioni di garanzia sopra indicate sono prestate **in base agli stessi Massimali di responsabilità civile indicati sulla Scheda di Polizza**, i quali sono destinati, anzitutto, ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i Rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto.

3.2 – Soggetti esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 129 della Legge, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente responsabile del Sinistro del Veicolo assicurato; in questo caso, inoltre, l'Assicurazione non copre i danni alle cose, subiti dai seguenti soggetti:

- 1) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario in caso di contratti di Leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provveda al loro mantenimento;
- 3) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

3.3 – Esclusioni e rivalsa

La Società eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.

Salvo quanto previsto dalla Garanzia facoltativa di cui all' art. "3.11.1. RV – Rinuncia al diritto di Rivalsa", se richiamata nella Scheda di Polizza, **l'Assicurazione non è operante e la Società eserciterà il diritto di Rivalsa:**

- a) se il Conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente perché la patente non è mai stata conseguita o è stata ritirata o è scaduta. Nel caso di patente scaduta o in attesa di rilascio della stessa (avendo superato l'esame teorico e pratico) la Società rinuncia al diritto di Rivalsa se la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del Sinistro o dell'eventuale guarigione clinica. Inoltre, la Società rinuncia alla Rivalsa anche quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso o di un caso fortuito o forza maggiore;
- b) se la Circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione.

La Società **rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nel caso di danni subiti dai trasportati minorenni:**

- se questi, al momento del Sinistro, non abbiano le cinture di sicurezza allacciate;
 - se, al momento del Sinistro, il numero delle persone trasportate sia superiore a quello indicato nella carta di circolazione o nel Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo assicurato e da quanto stabilito dal Codice della Strada;
 - se questi, al momento del Sinistro si trovino nella parte del Veicolo adibita a cellula abitativa.
- c) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la

- sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del "Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti;
- d) nel caso di Veicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- e) nel caso di Veicolo con targa in prova, se la Circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- f) nel caso di Veicolo a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- g) nel caso di Veicolo che, al momento del Sinistro:
- non sia stato sottoposto alla revisione obbligatoria prevista dalle disposizioni vigenti;
 - risulta essere stato dichiarato non idoneo alla Circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;
- h) nel caso di Veicolo che, al momento del Sinistro, risulti essere stato modificato volontariamente, relativamente alla potenza del motore e/o alla velocità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mappatura centraline, aumento della cilindrata, ecc.), modificandone i livelli di sicurezza senza che le modifiche siano state regolarmente omologate;
- i) per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano salvo il caso in cui il Contraente della Polizza sia l'organizzatore dell'evento; sono comunque esclusi i danni ai partecipanti stessi e i danni ai Veicoli da essi adoperati;
- m) se il Conducente, in caso di Sinistro, si allontana dal luogo del Sinistro omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato, limitatamente ai danni cagionati da tale condotta omissiva e in caso di accertamento giudiziale dei reati di cui all'art. 189 co. 6 e 7 del Codice della Strada.

3.4 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo al momento del Sinistro, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia. L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde **le cui sigle internazionali non risultino barrate sulla Carta Verde stessa.**

3.5 – Carta Verde (Certificato Internazionale di Assicurazione)

La Società rilascia il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), su semplice richiesta dell'Assicurato, senza sovrappremio. **L'Assicurazione non vale per gli Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, siano barrate.** La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa o interrotta nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è tenuto a distruggere la Carta Verde stessa in ogni sua forma cartacea e/o digitale. Resta fermo quanto disposto al precedente art. "3.3 – Esclusioni e rivalsa".**

3.6 – Periodi di Osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive della Classe di Merito C.U. (di Conversione Universale) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3.7 – Sostituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde

La Società rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde nel caso in cui essi siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti. **In caso di deterioramento il Contraente è tenuto a distruggere il Certificato di Assicurazione.** Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione **il Contraente deve fornire alla Società la denuncia del fatto alla competente autorità, oppure una dichiarazione (autocertificazione) circa l'evento accaduto.**

3.8 – Attestazione sullo Stato del Rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale della Polizza la Società mette a disposizione, almeno trenta giorni prima della scadenza della Polizza, l'Attestazione sullo Stato del Rischio. L'Attestazione sullo Stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti.

La Società inoltre mette a disposizione:

- l'Attestazione sullo Stato del Rischio relativa all'annualità in corso – se il Periodo di Osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del rischio per Furto del Veicolo, vendita, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione definitiva della Circolazione.
- un duplicato dell'Attestazione sullo Stato del Rischio relativo alle scadenze di Polizza degli ultimi cinque anni – anche in corso di Polizza – entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi di Osservazione.

La Società non rilascia l'Attestazione sullo Stato del Rischio nel caso di:

- Interruzione temporanea della copertura assicurativa nel corso della Polizza, senza che sia avvenuta la riattivazione della stessa;
- Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanee);
- Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
- Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se non ancora concluso il Periodo di Osservazione;
- Cessione della Polizza per Alienazione del Veicolo assicurato.

3.9 – Formule tariffarie

La garanzia di R.C. Auto è prestata per la formula tariffaria indicata sulla Scheda di Polizza secondo le condizioni di seguito descritte.

Inoltre, è prevista, al fine di favorire la confrontabilità dei rischi tra le diverse imprese, un'articolazione in base alla Classe di Merito C.U. (di Conversione Universale) che si suddivide in 18 classi di merito, che non ha influenza sul Premio e le cui regole sono indicate al successivo art. "3.10 - Regole di assegnazione della Classe di Merito C.U. e dello I.U.R."

3.9.1. Formula tariffaria con Maggiorazione del Premio per sinistrosità (Pejus)

1– Maggiorazione del Premio per sinistrosità (Pejus)

La garanzia di R.C. Auto è prestata nella forma con maggiorazione del Premio per sinistrosità (Pejus) che prevede un aumento di Premio in presenza di Sinistri pagati nei Periodi di Osservazione della sinistrosità (art. 3.6 – Periodi di Osservazione della sinistrosità) e che si articola come segue.

Se nel Periodo di Osservazione:

- a) vengono pagati 2 Sinistri, il Premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (Pejus);
- b) vengono pagati 3 o più Sinistri, il Premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (Pejus).

2– Stipulazione della Polizza

Per la stipulazione della **Polizza il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà o il Documento Unico di circolazione del Veicolo da assicurare. In mancanza di tali documenti alla Polizza verrà applicata la maggiorazione del 25% del Premio.**

- a) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale:** alla Polizza si applicherà la maggiorazione prevista al precedente punto 1, lettere a) e b), qualora dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore essa risulti dovuta. La Polizza verrà stipulata ai Premi di tariffa senza alcuna maggiorazione di Premio se dall'Attestazione sullo Stato del Rischio questa non risulta dovuta.

- b) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale, che non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto:** alla Polizza si applicherà la maggiorazione prevista al precedente punto 1, lettere a) e b), qualora dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore essa risulti dovuta. La Polizza verrà stipulata ai Premi di tariffa senza alcuna maggiorazione di Premio se dall'Attestazione sullo Stato del Rischio questa non risulta dovuta.

Quanto sopra a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.

Se la precedente annualità è scaduta da più di cinque anni la Polizza, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione verrà stipulata ai Premi di tariffa senza alcuna maggiorazione.

In entrambi i casi in mancanza della dichiarazione di mancata circolazione alla Polizza verrà applicata la maggiorazione del 25% del Premio.

- c) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale, pagamento del Premio frazionato e con garanzia giunta a scadenza in stato di interruzione temporanea della copertura/risolta di diritto prima della scadenza naturale per il mancato pagamento di una o più rate infrannuali:** alla Polizza si applicherà la maggiorazione prevista al precedente punto 1, lettere a) e b), qualora dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore essa risulti dovuta. La Polizza verrà stipulata ai Premi di tariffa senza alcuna maggiorazione di Premio se dall'Attestazione sullo Stato del Rischio questa non risulta dovuta.

Quanto sopra a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla data di interruzione della copertura fino alla data di scadenza/Risoluzione del precedente contratto.

Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni la Polizza, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione verrà stipulata ai Premi di tariffa senza alcuna maggiorazione.

In entrambi i casi in mancanza della dichiarazione di mancata circolazione alla Polizza verrà applicata la maggiorazione del 25% del Premio.

- d) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale, venduto, rubato, demolito, esportato definitivamente all'estero o che ha cessato la circolazione:** alla Polizza si applicherà la maggiorazione prevista al precedente punto 1, lettere a) e b), qualora dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore essa risulti dovuta. La Polizza verrà stipulata ai Premi di tariffa senza alcuna maggiorazione di Premio se dall'Attestazione sullo Stato del Rischio questa non risulta dovuta.

Quanto sopra a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla data di interruzione della copertura alla data di scadenza/Risoluzione del precedente contratto e che l'Attestazione sullo Stato del Rischio non sia già stata utilizzata per l'assicurazione di un Veicolo in sostituzione del precedente.

Se la precedente annualità è scaduta da più di cinque anni la Polizza, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione verrà stipulata ai Premi di tariffa senza alcuna maggiorazione.

In entrambi i casi in mancanza della dichiarazione di mancata circolazione alla Polizza verrà applicata la maggiorazione del 25% del Premio.

Quanto sopra indicato è applicabile anche se:

- il Veicolo alienato era oggetto di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest'ultimo caso, se l'utilizzatore del Veicolo era registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, da almeno dodici mesi;
- il nuovo Veicolo da assicurare è oggetto di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest'ultimo caso, se l'utilizzatore del Veicolo è registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

Se il precedente contratto non aveva maturato un'Attestazione sullo Stato del Rischio, alla Polizza si applica l'eventuale maggiorazione di Premio in corso al momento dell'Alienazione.

- e) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con Polizza temporanea:** alla Polizza si applicherà la maggiorazione prevista al precedente punto 1, lettere a) e b), se applicata alla precedente Polizza temporanea. La Polizza verrà stipulata ai Premi di tariffa senza alcuna maggiorazione di Premio se dalla Polizza temporanea questa non risulta dovuta.

Il Contraente è tenuto ad esibire copia della Polizza temporanea **(fatto salvo il diritto della Società di richiedere la documentazione in originale per particolari esigenze istruttorie).**

Quanto sopra a condizione che la precedente Polizza temporanea non sia scaduta da più di cinque anni e il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza della precedente Polizza temporanea.

Se la precedente Polizza temporanea è scaduta da più di cinque anni questa, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione verrà stipulata ai Premi di tariffa senza alcuna maggiorazione.

In entrambi i casi in mancanza della dichiarazione di mancata circolazione alla Polizza verrà applicata la maggiorazione del 25% del Premio.

- f) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto annullato prima della scadenza annuale:** se la Risoluzione del contratto prima della scadenza annuale è avvenuta consensualmente o, per i contratti conclusi a distanza, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, la Polizza è assegnata all'eventuale maggiorazione prevista al precedente punto 1, lettere a) e b), determinata in base alla dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore, di avvenuta Risoluzione anticipata del rapporto. La Polizza verrà stipulata ai Premi di tariffa senza alcuna maggiorazione di Premio se dalla dichiarazione questa non risulta dovuta. **Il Contraente deve inoltre esibire il precedente contratto.**
- g) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa la cui Polizza sia stata ceduta all'acquirente:** la Polizza è stipulata senza nessuna maggiorazione del Premio. **Il Contraente deve esibire l'Appendice di Cessione del contratto (o altro documento equivalente) in mancanza della quale la Polizza è stipulata con la maggiorazione del 25% del Premio.**
- h) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa all'estero:** la Polizza è stipulata senza nessuna maggiorazione del Premio. **Il Contraente deve esibire una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali Sinistri verificatisi in detto periodo.**
- i) **Veicolo assicurato precedentemente con altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o posta in liquidazione coatta amministrativa:** la Polizza, in mancanza dell'Attestazione sullo Stato del Rischio nella Banca Dati, è assegnata all'eventuale maggiorazione prevista al precedente punto 1, lettere a) e b), risultanti da una dichiarazione sostitutiva di Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. La Polizza verrà stipulata ai Premi di tariffa senza alcuna maggiorazione di Premio se dalla dichiarazione questa non risulta dovuta. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si procede come previsto dalla successiva lettera m).
- l) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa oggetto di contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine ed acquisito in proprietà dall'utilizzatore:** la Polizza è assegnata all'eventuale maggiorazione prevista al precedente punto 1, lettere a) e b), risultanti dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore per lo stesso Veicolo, ove acquisito in proprietà ovvero per altro Veicolo di proprietà dell'utilizzatore purché quest'ultimo sia registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo da almeno dodici mesi, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia. La Polizza verrà stipulata ai Premi di tariffa senza alcuna maggiorazione se dall'Attestazione sullo Stato del Rischio questa non risulta dovuta.
- m) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con Attestazione dello Stato del Rischio non presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio:** nel caso l'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio non risulti presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio, la Società acquisisce telematicamente l'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio disponibile e **richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa – compresi gli eventuali Sinistri – e procede ad una corretta assegnazione dell'eventuale maggiorazione** prevista al precedente punto 1, lettere a) e b). La Polizza verrà stipulata ai Premi di tariffa senza alcuna maggiorazione se dalla ricostruzione questa non risulta dovuta.
In caso di Sinistri avvenuti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non riesca ad acquisire tempestivamente l'informazione, la Polizza viene emessa sulla base delle evidenze risultanti dall'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio presente nella Banca Dati.
In caso di completa assenza di un'Attestazione sullo Stato del Rischio utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'Attestazione sullo Stato del Rischio, la Società richiede al Contraente la dichiarazione per l'intero quinquennio precedente; in questo caso la Società può acquisire, ai soli fini probatori e di verifica, eventuali Attestazioni sullo stato del Rischio cartacei e/o precedenti contratti di Assicurazione a supporto della citata dichiarazione. **In assenza di documentazione probatoria la Polizza è stipulata con la maggiorazione del 25% del Premio.** Una volta assunta la Polizza la Società verifica la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione della Polizza.
- n) **Veicolo assicurato per la prima volta dopo l'Immatricolazione o la voltura al P.R.A.:** in caso di acquisto di Veicolo nuovo o usato la Polizza è stipulata ai Premi di tariffa senza alcuna maggiorazione.

3 – Scadenza e rinnovo della Polizza: regole di maggiorazione del Premio per sinistrosità

In occasione di ogni scadenza annuale la Polizza, se vengono pagati, anche parzialmente, nel Periodo di Osservazione o nel corso di Periodi di Osservazione precedenti:

- a) due Sinistri, il Premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (Pejus);
b) tre o più Sinistri, il Premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (Pejus);

anche se i Sinistri sono stati pagati da altra impresa e non sono stati a suo tempo registrati sull'Attestazione sullo Stato del Rischio emessa da tale impresa.

Ai fini dell'eventuale maggiorazione del Premio (Pejus), di cui ai precedenti punti a) e b):

- si considerano i Sinistri pagati, anche parzialmente nel Periodo di Osservazione per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell'Assicurato;
- i Sinistri pagati con Responsabilità Paritaria dell'Assicurato inferiore o uguale al 50% non vengono presi in considerazione per l'applicazione della maggiorazione di Premio; tuttavia, verranno annotati nell'Attestazione dello Stato del Rischio con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero ulteriori Sinistri con Responsabilità Paritaria verranno sommate le diverse percentuali e, **raggiunta la soglia del 51% nell'arco dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all'applicazione dell'eventuale maggiorazione di Premio.** Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive due o più Sinistri, pagati con Responsabilità Paritaria, che abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità pari ad almeno il 51%, si considerano un solo Sinistro.

In assenza di Sinistri o di pagamenti per Sinistri con Responsabilità Minoritaria la Polizza è considerata immune da Sinistri.

4 – Facoltà di rimborso dei Sinistri pagati

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il Sinistro e indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di Premio rimborsando gli importi pagati per tutti o per parte dei Sinistri che hanno dato luogo a tale maggiorazione, **sempre che siano stati pagati a titolo definitivo.** Per i Sinistri pagati in regime di Risarcimento Diretto, ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge, la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma, tel. 06.85.796.530, fax 06.85.796.546/547, e-mail: rimborsistanza@consap.it, sito internet www.consap.it. Per i Sinistri pagati nell'ambito della procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 148 della Legge, per conoscere l'importo del Sinistro ci si dovrà rivolgere direttamente alla Società. In seguito al rimborso la Società provvede all'assegnazione della Polizza alla nuova Classe di Merito e mette a disposizione una nuova Attestazione dello Stato del Rischio.

5– Sostituzione del Veicolo assicurato con la Società

- a) **Sostituzione del Veicolo con altro appartenente allo stesso Settore Tariffario:** in questo caso, effettuando la sostituzione della Polizza, è tenuta ferma la scadenza annuale, non si interrompe il Periodo di Osservazione in corso e sono mantenute le condizioni tariffarie in corso.
- b) **Sostituzione del Veicolo con altro appartenente a Settore Tariffario diverso:** in questo caso si procede all'annullamento della Polizza in corso con restituzione del Premio pagato e non goduto e sul Veicolo da assicurare si stipula una nuova Polizza.

Resta fermo quanto previsto dall'art. "2.4 – Cessazione dell'Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della Circolazione del Veicolo **assicurato**", lettera a).

3.9.2. Formula tariffaria fissa

La garanzia di R.C. Auto è prestata nella forma "Fissa". Questa formula tariffaria non prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio conseguenti al verificarsi di Sinistri.

Inoltre, al fine di favorire la confrontabilità dei rischi tra le diverse imprese, è prevista l'assegnazione alla Polizza della Classe di Merito di Conversione Universale (C.U.), che si suddivide in 18 classi di merito e che non ha influenza sul Premio.

3.10 - Regole di assegnazione della Classe di Merito C.U. e dello I.U.R.**1 – Stipulazione del Polizza: assegnazione della Classe di Merito C.U. e dello I.U.R.**

Per la stipulazione della Polizza il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione del Veicolo da assicurare. In mancanza di tali documenti contratto è assegnato alla Classe di Merito C.U. 18.

- a) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale:** il contratto è assegnato allo stesso I.U.R. ed alla stessa Classe di Merito C.U. di assegnazione risultanti dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore.
- b) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale che non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto:** la Polizza è assegnata alla stessa Classe di Merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni la Polizza, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14.
- c) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale, pagamento del Premio frazionato e con garanzia giunta a scadenza in stato di interruzione temporanea della copertura /risolta di diritto prima della scadenza naturale per il mancato pagamento di una o più rate infrannuali:** la Polizza è assegnata alla stessa Classe di Merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall'ultima Attestazione dello Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla data di interruzione della copertura fino alla data di scadenza/Risoluzione del precedente contratto. Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni la Polizza, in presenza della dichiarazione di mancata Circolazione, è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14. In mancanza della dichiarazione di mancata Circolazione, la Polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 18.
- d) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale, rubato, demolito, esportato definitivamente all'estero o che ha cessato definitivamente la circolazione:** la Polizza è assegnata alla stessa Classe di Merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il precedente Veicolo a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto e che l'Attestazione sullo Stato del Rischio non sia già stata utilizzata per l'assicurazione di altro Veicolo in sostituzione del precedente. Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni la Polizza, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14. Quanto sopra indicato è applicabile anche se:
- il Veicolo era oggetto di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest'ultimo caso, **se l'utilizzatore del Veicolo era registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo**, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, da almeno dodici mesi;
 - il nuovo Veicolo da assicurare è oggetto di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest'ultimo caso, **se l'utilizzatore del Veicolo è registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo**, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
 - Se il precedente contratto non aveva maturato un'Attestazione sullo Stato del Rischio, alla Polizza si applica la Classe di Merito C.U. in corso al momento dell'Alienazione.
- e) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto temporaneo:** la Polizza è assegnata alla stessa Classe di Merito C.U. riportata nel contratto temporaneo, che il Contraente è tenuto ad esibire in copia (fatto salvo il diritto della Società di richiedere la documentazione in originale per particolari esigenze istruttorie), a condizione che il precedente contratto temporaneo non sia scaduto da più di cinque anni. Se il Veicolo non ha circolato dopo la scadenza del contratto temporaneo, il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di 5 anni, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, la Polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14.
- f) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto annullato prima della scadenza annuale:** se la Risoluzione del contratto prima della scadenza annuale è avvenuta consensualmente o, per i contratti conclusi a distanza, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, la Polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. ed allo I.U.R. determinati in base alla dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore, di avvenuta Risoluzione anticipata del rapporto. Il Contraente deve inoltre esibire copia del precedente contratto.
- g) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa la cui Polizza sia stata ceduta all'acquirente:** la Polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14, salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4bis della Legge (c.d. legge Bersani), se tale norma era applicabile al momento dell'acquisto del Veicolo per il quale è stato ceduto il contratto di Assicurazione. Il Contraente deve esibire l'Appendice di Cessione del contratto (o altro documento equivalente) in mancanza della quale il contratto è assegnato alla classe C.U. 18.
- h) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa all'estero:** si determina la Classe di Merito C.U. secondo le regole riportate nella "Tabella delle regole evolutive C.U.", di cui al successivo paragrafo "2 – Scadenza e rinnovo della Polizza: regole evolutive della Classe di Merito", considerando la Classe di Merito C.U. 14 quale classe di ingresso, sulla base di una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali Sinistri verificatisi in detto periodo. Alla Polizza è assegnato un nuovo I.U.R. Se il Proprietario del Veicolo ha un'Attestazione sullo Stato del Rischio italiano ancora in corso di validità (scaduto da non più di cinque anni), si

considera, quale Classe di Merito C.U. di ingresso, quella riportata nell'Attestazione sullo Stato del Rischio italiano e si assegna al rischio lo stesso I.U.R. dell'attestato italiano. Se il Veicolo non ha circolato successivamente alla scadenza del precedente contratto, si applica quanto indicato alla precedente lettera b).

- i) **Veicolo assicurato precedentemente con altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o posta in liquidazione coatta amministrativa:** la Polizza, in mancanza dell'Attestazione sullo Stato del Rischio nella Banca Dati, è assegnata alla Classe di Merito C.U. ed allo I.U.R. risultanti da una dichiarazione sostitutiva di Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si procede come previsto dalla successiva lettera m).
- l) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa oggetto di contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine ed acquisito in proprietà dall'utilizzatore:** la Polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. ed allo I.U.R. risultanti dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore per lo stesso Veicolo, ove acquisito in proprietà ovvero per altro Veicolo di proprietà dell'utilizzatore **purché, quest'ultimo, sia registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo da almeno dodici mesi**, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
- m) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con attestato non presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio:** nel caso l'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio non risulti presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio, la Società acquisisce telematicamente l'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio disponibile e **richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa – compresi gli eventuali Sinistri – e procede ad una corretta assegnazione della Classe di Merito C.U.** In caso di Sinistri avvenuti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non riesca ad acquisire tempestivamente l'informazione, la Polizza viene emessa sulla base della Classe di Merito risultante dall'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza di un'Attestazione dello Stato del Rischio utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'Attestazione sullo Stato del Rischio, **la Società richiede al Contraente la dichiarazione per l'intero quinquennio precedente; in questo caso la Società può acquisire, ai soli fini probatori e di verifica, eventuali Attestazioni sullo stato del Rischio cartacei e/o precedenti contratti di Assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la Polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 18.** Una volta assunta la Polizza la Società verifica la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione della Polizza.
- n) **Veicolo assicurato per la prima volta dopo l'Immatricolazione o la voltura al P.R.A.:** in caso di acquisto di Veicolo nuovo o usato la Polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14 ed al rischio è attribuito un nuovo I.U.R.
- o) **Acquisto di un ulteriore Veicolo anche di diversa tipologia (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis della Legge):** nel caso il Proprietario di un Veicolo già assicurato con Polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore Veicolo (regolarmente iscritto al P.R.A.) anche di diversa tipologia, la nuova Polizza è assegnata alla medesima Classe di Merito C.U. maturata sul Veicolo già assicurato e risultante dall'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita. Alla Polizza si assegna un nuovo I.U.R. Questo diritto sussiste solo se i due Veicoli sono di proprietà della medesima persona fisica o di un componente del suo Nucleo Familiare **purché stabilmente convivente.**
Questa norma si applica solo in caso di nuova Polizza.
- p) **Rinnovo di un contratto già stipulato con altra impresa (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis della Legge):** nel caso di stipulazione di una Polizza relativa ad un Veicolo già assicurato con altra impresa, purché in assenza di Sinistri con Responsabilità Principale o Paritaria negli ultimi cinque anni, il Proprietario del Veicolo (persona fisica) da assicurare può usufruire della Classe di Merito C.U. maturata per altro Veicolo, anche di diversa tipologia, di Sua proprietà o di un componente del Suo Nucleo Familiare **purché stabilmente convivente.** La Polizza è assegnata allo stesso I.U.R. e mantiene la stessa sinistrosità pregressa risultanti dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

2 – Scadenza e rinnovo della Polizza: regole evolutive della Classe di Merito

In occasione di ogni scadenza annuale la Polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. riportata nella tabella delle regole evolutive sotto riportata. L'eventuale penalizzazione (aumento della Classe di Merito), avverrà in base ai Sinistri pagati, anche parzialmente, nel Periodo di Osservazione o nel corso di Periodi di Osservazione precedenti, **anche se il Sinistro è stato pagato da altra impresa e non è stato a suo tempo registrato sull'Attestazione sullo Stato del Rischio emesso da tale impresa.**

Per l'applicazione del Malus sono presi in considerazione i Sinistri per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell'Assicurato.

I Sinistri pagati con Responsabilità Paritaria dell'assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione; tuttavia, verranno annotati nell'Attestazione sullo Stato Rischio con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero ulteriori Sinistri con Responsabilità Paritaria verranno sommate le diverse percentuali e, raggiunta la soglia del 51% nell'arco dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all'applicazione del Malus. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive due o più Sinistri, pagati con Responsabilità Paritaria, che abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità pari ad almeno il 51%, si considerano un solo Sinistro.

In assenza di Sinistri o di pagamenti per Sinistri con Responsabilità Minoritaria la Polizza è considerata immune da Sinistri.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE C.U.					
Classe di collocazione in base ai Sinistri osservati					
Classe di merito	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE C.U.					
Classe di collocazione in base ai Sinistri osservati					
Classe di merito	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
18	17	18	18	18	18

Al rinnovo della Polizza per il Veicolo assicurato, purché in assenza di Sinistri con Responsabilità Principale o Paritaria negli ultimi cinque anni, è possibile usufruire della Classe di Merito C.U. maturata per altro Veicolo, anche di diversa tipologia, dello stesso Proprietario (persona fisica) o di proprietà o di un componente del Suo Nucleo Familiare, **purché stabilmente convivente** (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis della Legge). La Polizza mantiene lo stesso I.U.R. e la stessa sinistrosità pregressa risultanti dall'Attestazione sullo Stato del Rischio.

3 – Facoltà di rimborso dei Sinistri pagati

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il Sinistro e indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione in Malus rimborsando gli importi pagati per tutti o per parte dei Sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, **sempre che siano stati pagati a titolo definitivo**. Per i Sinistri pagati in regime di Risarcimento Diretto, ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge, la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma, tel. 06.85.796.530, fax 06.85.796.546/547, e-mail: rimborsistanza@consap.it, sito internet www.consap.it. Per i Sinistri pagati nell'ambito della procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 148 della Legge, per conoscere l'importo del Sinistro ci si dovrà rivolgere direttamente alla Società. In seguito al rimborso la Società provvede all'assegnazione della Polizza alla nuova Classe di Merito e mette a disposizione una nuova Attestazione sullo Stato del Rischio.

4 – Sostituzione del Veicolo assicurato con la Società

- Sostituzione del Veicolo con altro appartenente allo stesso Settore Tariffario: in questo caso, effettuando la sostituzione della Polizza, è tenuta ferma la scadenza annuale, non si interrompe il Periodo di Osservazione in corso ed è mantenuta la Classe di merito C.U.
- Sostituzione del Veicolo con altro appartenente a Settore Tariffario diverso: in questo caso si procede all'annullamento della Polizza in corso con restituzione del Premio pagato e non goduto e sul Veicolo da assicurare si stipula una nuova Polizza. **Il rischio non mantiene la Classe di Merito C.U. maturata e verrà assegnato un nuovo I.U.R.**

Resta fermo quanto previsto dall'art. "2.4 – Cessazione dell'Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della Circolazione del Veicolo **assicurato**", lettera a).

5 – Regole particolari di mantenimento ed assegnazione della Classe di Merito C.U. e dello I.U.R.

- Mutamento della titolarità del Veicolo da una pluralità di proprietari ad uno o più essi: in caso di mutamento della titolarità di un Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di Proprietari ad uno soltanto di essi o a più di essi, a questo/i ultimo/i sono attribuite lo I.U.R., la classe di C.U. e la sinistrosità pregressa maturate su tale Veicolo, anche quando lo stesso Veicolo venga sostituito da altro Veicolo. Lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa verranno infine assegnati al primo dei comproprietari che diventa Proprietario unico del Veicolo. Se nessuno degli ex comproprietari diviene Proprietario del Veicolo, la Classe di Merito C.U. è attribuita, in caso di acquisto di nuovo Veicolo, a tutti gli ex comproprietari mentre lo I.U.R. e la sinistrosità pregressa viene assegnata al primo degli ex comproprietari che acquista ed assicura un nuovo Veicolo.
Gli altri soggetti ex comproprietari del Veicolo possono conservare la Classe di Merito C.U. maturata, con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., sul Veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su altro Veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o stipula di una nuova Polizza.
- Trasferimento di proprietà del Veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto: In questo caso all'acquirente sono attribuite lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo alienato. **In questo caso l'acquirente deve fornire alla Società una dichiarazione (autocertificazione) circa il suo legame con il venditore.**
Il cedente può conservare la sola classe C.U. maturata sul Veicolo alienato, con esclusione quindi della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per altro Veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di una nuova Polizza.
- Veicolo consegnato in conto vendita od oggetto di Furto e successivamente rientrato in possesso del Proprietario: nel caso di Veicolo consegnato in conto vendita che risulti invenduto e rientri in possesso del Proprietario oppure nel caso di Veicolo oggetto di Furto e successivamente ritrovato, qualora lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di Furto siano già state trasferite su altro Veicolo del Proprietario, alla nuova Polizza, per il Veicolo rientrato nella disponibilità del Proprietario, è attribuita la Classe di Merito C.U. precedente alla perdita di possesso e viene assegnato un nuovo I.U.R.
- Veicolo intestato ad un disabile: coloro che hanno abitualmente condotto il Veicolo, **purché siano registrati come utilizzatori temporanei di detto Veicolo ai sensi dell'art. 247 bis, comma 2 del D.P.R. 495/2012 da almeno 12 mesi**, possono utilizzare la Classe di Merito C.U. maturata sul Veicolo, con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per i nuovi Veicoli acquistati.
- Trasferimento di proprietà del Veicolo a seguito di successione mortis causa: in caso di trasferimento della proprietà del Veicolo a seguito di eredità, lo I.U.R. la classe C.U. maturata e la sinistrosità pregressa di detto Veicolo sono attribuite a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, **che abbiano acquisito la proprietà del Veicolo stesso a titolo ereditario. In questo caso deve essere fornita alla Società una dichiarazione (autocertificazione) circa lo stato di convivenza con il de cuius.**
Nel caso l'erede o un suo familiare convivente sia già Proprietario di altro Veicolo Assicurato, il Veicolo acquisito in eredità può usufruire della stessa Classe di Merito C.U. del Veicolo già di proprietà con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R. che rimangono quelli del Veicolo ereditato. **In questo caso la Società, a richiesta del Contraente, assegna a tale Veicolo la Classe di Merito C.U. del Veicolo già di proprietà.**
- Trasferimento di proprietà del Veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa: in caso di trasferimento di proprietà del Veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica o dalla società di persone al socio illimitatamente responsabile – e viceversa – l'acquirente ha diritto a mantenere lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo acquisito in proprietà.
- Trasferimento di proprietà del Veicolo a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda: in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda riorganizzazione posta in essere da associazioni o fondazioni di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, che comporti anche il trasferimento di proprietà del Veicolo, la persona giuridica che ne acquisisce la proprietà può mantenere per detto Veicolo lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate.
- Mutamento della classificazione del Veicolo: in caso di mutamento della classificazione del Veicolo (di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada), il Veicolo mantiene lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate.

3.11 – Garanzie Facoltative

(valide e operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

3.11.1. RV – Rinuncia al diritto di Rivalsa

Le seguenti esclusioni della Rivalsa operano per la garanzia di R.C. Auto ed a parziale deroga dell'art. "3.3 – Esclusioni e Rivalsa".

La Società rinuncia al diritto di Rivalsa, nel caso:

- 1) **Persona non abilitata alla guida**
di Veicolo guidato, al momento del Sinistro, da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
- 2) **Danni subiti da Terzi trasportati**
di danni subiti dai Terzi trasportati a bordo del Veicolo assicurato, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione.
- 3) **Guida in stato di ebbrezza**
in cui il Veicolo assicurato sia guidato, al momento del Sinistro, da persona in stato di Ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 o 186-bis del "Codice della Strada" e successive modificazioni.
- 4) **Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**
in cui il Veicolo assicurato guidato, al momento del Sinistro, da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 187 del "Codice della Strada" e successive modificazioni.
- 5) **Fatto di figli minori**
di danni derivanti all'Assicurato da fatto illecito di minori (figli e non) non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi (art. 2048 del Codice Civile, 1° comma), durante Circolazione del Veicolo, **purché avvenuta ad insaputa dell'Assicurato;**
- 6) **Veicolo con revisione scaduta**
di Veicolo che al momento del Sinistro:
 - risulta non essere stato sottoposto alla revisione obbligatoria prevista dalle disposizioni vigenti;
 - risulta essere stato dichiarato non idoneo alla Circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore; **purché, successivamente, la revisione venga effettuata entro tre mesi dalla data di scadenza e abbia esito positivo.**La presente rinuncia al diritto di Rivalsa è comunque operante qualora la mancata revisione sia conseguenza esclusiva e diretta del Sinistro stesso o di un caso fortuito o forza maggiore.

Le deroghe riportate nella presente garanzia facoltativa non sono operanti, e quindi la Società eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti di chi di ragione, qualora risulti che il Veicolo sia stato affidato consapevolmente, da chi ne ha la disponibilità, ad un Conducente nelle condizioni di cui ai sopra riportati punti 1), 3), 4) e 5).

3.11.2. PN – Peso non regolamentare

La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nel caso il peso complessivo del mezzo assicurato risulti superiore a quanto indicato sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e per il quale è stato pagato il relativo Premio.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE DANNI AL VEICOLO

4.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata, **entro le somme assicurate, i Massimali, gli Scoperti, i Minimi e le Franchigie indicati nella Scheda di Polizza o nelle presenti condizioni di Assicurazione**, per il Veicolo ivi descritto e per le seguenti garanzie che siano espressamente indicate sulla Scheda di Polizza, fermo quanto previsto al successivo art. "4.5 – **Esclusioni**".

L'Assicurazione vale anche per gli Accessori di Serie, gli Accessori Non di Serie e gli Optional **stabilmente installati sul Veicolo**, il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, **esclusi gli Audiofonovisivi** salvo quanto previsto all'art. 4.2.2. Audiofonovisivi.

4.1.1. Incendio

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza in conseguenza di Incendio (combustione con sviluppo di fiamma) **anche se dovuto a dolo di Terzi**, dell'azione del fulmine, di Esplosione o di Scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del Veicolo. Sono compresi anche i danni al Veicolo derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio causati dal gas combustibile (ad es. gas cucina) e di tutti gli impianti fissi al servizio della Cellula Abitativa e di cose trasportate **purché l'installazione o il trasporto siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti**.

La garanzia è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti e Minimi indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.

La garanzia è estesa **fino alla concorrenza dell'importo indicato all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie"**:

- a) **ai danni causati ai bagagli trasportati** (qualsiasi oggetto per uso domestico o personale) di proprietà dell'Assicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi della presente garanzia;
- b) **ai danni subiti dal Veicolo** assicurato a seguito della combustione di enti esterni al Veicolo (cosiddetti danni da calore);
- c) **ai danni materiali e diretti** subiti dal Veicolo garantito in Polizza in conseguenza di Esplosione o Scoppio verificatosi all'esterno del Veicolo.
- d) **al rimborso delle spese** relative al ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di Incendio o Scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del Veicolo.

4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal Furto o Rapina del Veicolo descritto nella Scheda di Polizza, o di parte di esso. Sono compresi i danni da Furto e Rapina arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina del Veicolo o parti di esso e quelli subiti dal Veicolo in conseguenza della Circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina.

Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, anche se essi sono volti al furto o la rapina di cose non assicurate.

La garanzia è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti e Minimi indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.

Qualora emerga che il Sinistro è avvenuto a seguito di Furto delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. Chiavi elettroniche o congegni keyless) con destrezza o all'interno dell'abitazione di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno **con lo Scoperto indicato all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie"**.

4.1.3. Appropriazione Indebita (Per i soli Veicoli adibiti ad uso noleggio con e senza Conducente)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dall'appropriazione indebita del Veicolo. **La garanzia è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti e Minimi indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.**

In caso di ritrovamento del Veicolo, sono compresi i danni subiti dallo stesso durante la Circolazione abusiva successiva all'appropriazione indebita **entro la somma assicurata e con gli eventuali Minimi, Scoperti o Franchigie previsti per la presente garanzia.**

4.1.4. Eventi speciali

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza, in conseguenza di:

- **Eventi socio - politici:** scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio.
- **Eventi naturali:** uragani, tempeste, burrasche, trombe d'aria ed in ogni caso qualunque vento con portata eccezionale superiore ai 62 km/h, grandine, Inondazioni, frane, valanghe, slavine e Alluvioni, Terremoto, Eruzioni Vulcaniche e smottamento terreno, caduta di ghiaccio e neve.

La garanzia è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti, Minimi o Franchigie indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.

4.1.5. Rottura cristalli

La Società indennizza l'Assicurato delle spese sostenute, **a fronte di adeguata documentazione**, per la **riparazione o sostituzione**:

- per i Veicoli **diversi da uso noleggio** con e senza conducente, come risultate dalla carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione, dei cristalli delimitanti il Veicolo, anche in plexiglass (ad esempio gli oblò), descritto nella Scheda di Polizza a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque verificatasi;
- per i Veicoli **ad uso noleggio** con e senza conducente, come risultate dalla carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione, del cristallo del parabrezza a seguito di rottura o danneggiamento del medesimo comunque verificatasi.

Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

La garanzia opera anche per eventuali spese inerenti alla sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini (ADAS), compresa la ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro, presenti al momento del Sinistro e costituenti Accessori di Serie, Accessori non di Serie e Optional **purché stabilmente installati**.

La garanzia è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti, Minimi o Franchigie indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.

4.1.6. Kasko a Primo Rischio Assoluto

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza in conseguenza di collisione con altro

Veicolo, con persone o animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la Circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti, Minimi o Franchigie indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.

4.1.7. Kasko a Valore Intero

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza in conseguenza di collisione con altro Veicolo, con persone o animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la Circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia è prestata a Valore Intero entro la somma assicurata, con gli eventuali Scoperti, Minimi o Franchigie indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.

4.1.8. Soccorso stradale

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per fare rimorchiare il Veicolo descritto nella Scheda di Polizza qualora, in conseguenza del verificarsi di un evento relativo a rischi coperti dalle garanzie Incendio (art.4.1.1. Incendio), Furto (art.4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale), Eventi Speciali (art.4.1.4. Eventi speciali), Kasko (artt.4.1.6. Kasko a Primo Rischio Assoluto e 4.1.7. Kasko a Valore Intero), il Veicolo stesso abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. **La garanzia è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti, Minimi o Franchigie indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.**

4.1.9. Danni da roditori

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza provocati dalla presenza occasionale all'interno del mezzo di roditore. **La garanzia è operante solo per gli organi meccanici, idraulici ed elettrici ed è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti, Minimi o Franchigie indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.**

4.1.10. Pacchetto A "Garanzie integrative"

La Società, **fino alla concorrenza degli importi indicati all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie", rimborsa l'Assicurato:**

- a) **Garanzia tasse di proprietà e spese di Immatricolazione** – in caso di Furto non seguito dal ritrovamento del Veicolo garantito nella Scheda di Polizza, di un importo pari:
 - alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel e alimentati GPL, **qualora la regione di residenza del Proprietario non ne preveda il rimborso;**
 - alle spese sostenute e **documentate** per l'Immatricolazione di un nuovo Veicolo.
- b) **Perdita delle chiavi** – delle spese **documentate** sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless). Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all'apertura delle portiere.
- c) **Spese di custodia e di parcheggio** – delle spese **documentate** sostenute per il parcheggio o la custodia del Veicolo disposti dall'Autorità in caso di Furto totale o Rapina. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato.
- d) **Spese per l'acquisizione di documenti per la liquidazione del Furto totale** – delle spese sostenute e **documentate** per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del Furto e per la stipula della procura a vendere.
- e) **Spese di dissequestro** – delle spese legali necessarie al dissequestro del Veicolo assicurato nella Scheda di Polizza, disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di Incidente stradale.

4.1.11. Pacchetto B "Garanzie complementari Danni"

La Società, **fino alla concorrenza degli importi e con le Franchigie indicati all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie", indennizza l'Assicurato:**

- a) **Eventi socio-politici con limite d'Indennizzo** – dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, **con esclusione degli Atti Vandalici e dolosi e comunque di ogni danno da Incendio.**
- b) **Eventi naturali con limite d'Indennizzo** – dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza, a causa di uragani, tempeste, burrasche, trombe d'aria ed in ogni caso qualunque vento con portata eccezionale superiore ai 62 km/h, grandine, Inondazioni, frane, valanghe, slavine e Alluvioni, Terremoto, Eruzioni Vulcaniche e smottamento terreno caduta di ghiaccio e neve.

4.1.12. Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione"

La Società, **fino alla concorrenza degli importi indicati all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie" indennizza l'Assicurato:**

- a) **Collisione con veicoli non assicurati** – dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di collisione con altro Veicolo identificato con targa e non coperto da Assicurazione per la R.C. Auto. L'Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del Terzo, ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile.
- b) **Dispositivi di sicurezza** – delle spese sostenute per la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di: air-bag, pretensionamento delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, se danneggiati a seguito di un Sinistro da Circolazione o in conseguenza del tentativo di evitarlo.
- c) **Impianto antifurto** – delle spese sostenute per il ripristino dell'impianto antifurto danneggiato a seguito di Incidente da Circolazione.

4.1.13. FB1 - Furto del bagaglio - Garanzia base

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da: Furto del bagaglio che si trovi all'interno del Veicolo debitamente chiuso. Per bagaglio si intende qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente fissato, **esclusi denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie, sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.**

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto **entro la somma assicurata e con l'eventuale Franchigia indicate nella Scheda di Polizza.**

Nel caso il Veicolo non sia utilizzato e sia in sosta o rimessaggio nella località di residenza, la Società indennizza l'Assicurato fino alla **concorrenza dell'importo indicato all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie".**

4.1.14. FB2 - Furto del bagaglio – Garanzia estesa

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato (Proprietario del Veicolo assicurato) dei danni materiali e diretti a lui derivanti da Furto del bagaglio che si trovi all'interno del Veicolo debitamente chiuso, **esclusi denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie.**

La garanzia è estesa a: sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori che si trovino all'interno o anche all'esterno del Veicolo ed in tal caso ancorati allo stesso con catene e/o lucchetti.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto **entro la somma assicurata e con l'eventuale Franchigia indicate nella Scheda di Polizza.**

Nel caso il Veicolo non sia utilizzato e sia in sosta o rimessaggio nella località di residenza, la Società indennizza l'Assicurato fino alla **concorrenza dell'importo indicato all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie".**

4.1.15. FD – Furto integrale: abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato (Proprietario del Veicolo assicurato), dei danni materiali e diretti a lui derivanti:

- 1) da furto di cose all'interno dell'abitazione **che costituisca dimora abituale dell'Assicurato nei limiti della somma assicurata e con gli eventuali Scoperti, Minimi o Franchigie indicate nella Scheda di Polizza;**
- 2) da furto e da rapina, scippo, furto con destrezza di gioielli, pellicce e denaro che l'Assicurato o i suoi familiari conviventi abbiano indosso o a portata di mano **fino alla concorrenza degli importi e delle Franchigie indicate all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie";**
- 3) da furto e rapina del bagaglio che si trovi all'interno del Veicolo debitamente chiuso, **esclusi denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie fino alla concorrenza degli importi e delle Franchigie indicate all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie".** La garanzia è estesa a: sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori che si trovino all'interno o anche all'esterno del Veicolo ed **in tal caso ancorati allo stesso con catene e lucchetti.**

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto **entro la somma assicurata e con l'eventuale Franchigia indicate nella Scheda di Polizza, salvo quanto previsto ai numeri 2) e 3).**

Nel caso il Veicolo non sia utilizzato e sia in sosta o rimessaggio nella località di residenza, la Società indennizza l'Assicurato fino alla **concorrenza dell'importo indicato all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie".**

4.1.16. IC – Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio

Con riferimento all'art. "4.1.1. Incendio il Limite di Indennizzo previsto per la lettera "a) Danni ai bagagli trasportati" di cui all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie" si intende elevato dell'importo aggiuntivo appositamente assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza alla presente garanzia.

Inoltre, alle stesse condizioni di somme assicurate descritte al periodo precedente, in caso siano prestate in Polizza le garanzie, di cui agli artt. "4.1.14. FB2 - Furto del bagaglio – Garanzia estesa" e/o "4.1.15. FD – Furto integrale: abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan" la garanzia di cui all'art. "4.1.1. Incendio" lettera a) è estesa ai danni causati da Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio a: sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori che si trovino all'interno o anche all'esterno del Veicolo **ed in tal caso ancorati allo stesso con catene e/o lucchetti.**

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto **entro la somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.**

Nel caso il Veicolo non sia utilizzato e sia in sosta o rimessaggio nella località di residenza, la Società indennizza l'Assicurato fino alla **concorrenza dell'importo indicato all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie".**

4.1.17. SA – Stima accettata

Per le garanzie indicate negli artt. "4.1.1. Incendio", "4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale", "4.1.3. Appropriazione Indebita (Per i soli Veicoli adibiti ad uso noleggio con e senza Conducente)", "4.1.4. Eventi speciali" e "4.1.7. Kasko a Valore Intero" se prestate, la somma assicurata, dichiarata dal Contraente e riportata sulla Scheda di Polizza, risulta corrispondente all'attribuzione di valore redatta da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto, quale risulta in specifico Allegato alla Polizza. Alla Polizza non viene applicata la Regola Proporzionale (art. 1907 del Codice Civile). **Qualora il Contraente voglia modificare la somma assicurata oppure cambi Veicolo è necessaria una nuova perizia da produrre a proprie spese.**

4.1.18. MN1 – Manleva Incendio

La Società rinuncia al diritto di Surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile, nei confronti dell'ente espressamente indicato nell'apposito Allegato alla Scheda di Polizza, **quando il Veicolo si trova custodito all'interno di detto ente.**

La rinuncia al diritto di Surrogazione **è limitata ai danni subiti dal Veicolo ai sensi della garanzia indicata nell'art. "4.1.1. Incendio".**

4.1.19. MN2 – Manleva Incendio e Furto

La Società rinuncia al diritto di Surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile, nei confronti dell'ente espressamente indicato nell'apposito Allegato alla Scheda di Polizza, **quando il Veicolo si trova custodito all'interno di detto ente.**

La rinuncia al diritto di Surrogazione **è limitata ai danni subiti dal Veicolo ai sensi delle garanzie indicate negli artt. "4.1.1. Incendio" e "4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale".**

4.2 Estensione di garanzia sempre operante**4.2.1. Trasporto del camper**

Se prestata la garanzia di cui all'art. "4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale" la copertura è estesa ai danni totali materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente dal Conducente del Veicolo stesso, a bordo di treni o navi traghetto nei seguenti casi:

- affondamento, deragliamenti del vettore, allagamento della stiva;
- scontro del vettore con altri mezzi;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria ecc.).

La garanzia è operante dal momento in cui il Veicolo è salito a bordo del vettore fino al momento in cui ne è disceso.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- subiti dal Veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore;

- derivanti dall'urto del Veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

La garanzia è prestata a Valore Intero **entro la somma assicurata e con lo Scoperto indicati all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie"**.

4.2.2. Audiofonovisivi

Se prestata la garanzia di cui all'art. "4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale" la copertura è estesa al Furto degli apparecchi Audiofonovisivi purché stabilmente installati sul Veicolo, **a condizione che il loro valore sia compreso nella somma assicurata.**

In caso di danno agli Audiofonovisivi la Società determina l'Indennizzo **tenendo conto del Degrado d'uso e con l'applicazione della Regola Proporzionale, di cui all'art. 1907 del Codice Civile.**

La presente estensione di garanzia è prestata **entro il limite d'Indennizzo e con lo Scoperto ed il Minimo indicato all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie"**.

4.3 – Antifurto Satellitare

Se nella Scheda di Polizza è indicata la presenza di un Antifurto Satellitare, per la garanzia indicata all'art. "4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale", **l'Assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che:**

- il Veicolo assicurato circola solo previa installazione ed attivazione del Sistema di Antifurto Satellitare indicato sulla Scheda di Polizza;
- l'installazione del Sistema di Antifurto Satellitare è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dalla casa produttrice del Sistema e dalla Centrale Operativa;
- il Sistema di Antifurto Satellitare sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata della presente Polizza.

Il Contraente è tenuto, al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, a consegnare alla Società il certificato di collaudo sottoscritto dalla Centrale Operativa e dall'installatore.

Qualora risulti che al momento del Sinistro:

- il sistema di Antifurto Satellitare non sia stato inserito oppure il sistema di attivazione / disattivazione del sistema di Antifurto Satellitare sia stato dimenticato all'interno del Veicolo;
- non siano stati effettuati la regolare manutenzione, gli interventi di riparazione o assistenza dell'Antifurto Satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
- il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del Veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell'impianto di Antifurto Satellitare;
- il Proprietario / Assicurato o il Contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
- non sia stato effettuato il rinnovo del contratto telefonico relativo alla scheda GSM montata sull'Antifurto Satellitare oppure nel caso di scheda prepagata non vi sia credito sufficiente o non sia stato effettuato il rinnovo annuale;
- non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all'Assicurato, per sosta permanente del Veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il Veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
- in ogni caso in cui il sistema di Antifurto Satellitare non sia efficientemente e regolarmente attivo ed in funzione per colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;

la Società in deroga a quanto previsto all'art. "8.3.4. Scoperti e Franchigie" corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo da liquidare a termini di Polizza, **rimanendo il 10% a carico dello stesso Assicurato salvo il maggior Scoperto previsto in Polizza per la garanzia di cui all'art. "4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale"**.

Nel caso l'Assicurato non abbia effettuato immediata denuncia di furto alla Centrale Operativa ed all'Autorità, oltre che alla Società, la Società stessa, in deroga a quanto previsto all'art. "8.3.4. Scoperti e Franchigie", **corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo da liquidare a termini di Polizza, rimanendo il 25%, a carico dello stesso Assicurato.**

Inoltre, nel caso, al momento del Sinistro, risulti che:

- il sistema di Antifurto Satellitare dichiarato nella Scheda di Polizza non sia installato;
- il sistema di Antifurto Satellitare installato e dichiarato nella Scheda di Polizza, non sia mai stato attivato;
- sia stata data Disdetta al contratto di abbonamento ai servizi di Antifurto Satellitare senza averne dato comunicazione alla Società;
- il Sistema di Antifurto Satellitare dichiarato nella Scheda di Polizza non sia attivo per mancato pagamento del canone alla Centrale Operativa;
- in ogni caso in cui il sistema di Antifurto Satellitare non sia efficientemente e regolarmente attivo ed in funzione per dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;

in deroga a quanto previsto all'art. "8.3.4. Scoperti e Franchigie", **la Società corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo da liquidare a termini di Polizza, rimanendo il 40% a carico dello stesso Assicurato.**

In caso di Sinistro **il Contraente o l'Assicurato deve presentare l'attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del Sistema, relativamente allo stato del terminale dell'Antifurto Satellitare al momento del Sinistro.** Inoltre, in caso di Furto totale del Veicolo assicurato, **è necessario consegnare alla Società, insieme alle chiavi o ai congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) anche i telecomandi per l'inserimento / disinserimento dell'impianto di Antifurto Satellitare.**

4.4 – Determinazione della somma assicurata per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Speciali e Kasko a Valore Intero

Le garanzie descritte negli artt. "4.1.1. Incendio", "4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale", "4.1.3. Appropriazione Indebita (Per i soli Veicoli adibiti ad uso noleggio con e senza Conducente)", "4.1.4. Eventi speciali", "4.1.7. Kasko a Valore Intero", sono prestate a Valore Intero **per i valori dichiarati dal Contraente riportati sulla Scheda di Polizza.**

La somma assicurata è dichiarata dal Contraente e deve corrispondere alla Quotazione del Veicolo assicurato riportato sulla pubblicazione "Eurotax Giallo" con riferimento al mese in cui si stipula l'Assicurazione. Nel caso la pubblicazione sopra indicata non riporti la Quotazione del Veicolo, la somma assicurata potrà essere determinata in base alle quotazioni risultanti da indagini di mercato.

La somma assicurata deve comprendere, oltre al valore del Veicolo, anche il valore degli Accessori non di Serie, degli Optional, degli Audiofonovisivi e degli impianti al servizio del Veicolo, **tutti stabilmente installati sullo stesso e risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente.**

All'eventuale proroga / rinnovo annuale della Polizza si applica quanto previsto all'art. "4.7 – Adeguamento della somma assicurata per il Veicolo nell'eventualità di proroga / rinnovo annuale della **Polizza**".

Nel caso il Veicolo non abbia superato i 12 mesi dalla prima Immatricolazione la somma assicurata deve corrispondere al Valore a Nuovo.

Resta fermo quanto previsto agli artt. "8.3.2. Determinazione dell'ammontare del danno", "8.3.3. Valore a Nuovo in caso di Perdita Totale a seguito di Incendio, Furto e Rapina" e "8.3.5. Regola Proporzionale".

4.5 – Esclusioni

4.5.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie

L'Assicurazione non copre i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;
- b) verificatisi in occasione di Eruzioni Vulcaniche e Terremoti salvo quanto previsto alla garanzia di cui all'art. "4.1.4. Eventi speciali";
- c) verificatisi in occasione di Esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- d) cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al Nucleo Familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
- e) qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera d);
- f) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
- g) verificatisi all'interno delle Aree Aeroportuali;
- h) verificatisi all'interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive qualunque ne sia la causa.

4.5.2. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Incendio (art. 4.1.1. Incendio.)

Oltre a quanto previsto all'art. "4.5.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie", **L'Assicurazione non copre i danni causati:**

- a) da semplici bruciature verificatesi in assenza di Incendio (ad esempio: fenomeno elettrico, ecc.);
- b) da Incendio derivante da collisione con altro Veicolo, con persone o animali;
- c) da Incendio derivante da caduta di oggetti e materiali, uscita di strada ed in genere da urto contro ostacoli fissi e mobili o contro oggetti di qualsiasi tipo;
- d) a denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie, sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.

4.5.3. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Furto e Rapina totale e parziale (art. 4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale.)

Oltre a quanto previsto all'art. "4.5.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie", **L'Assicurazione non copre i danni:**

- a) derivanti da Appropriazione Indebita del Veicolo;
- b) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
- c) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, burrasche, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, frane, valanghe, slavine e Alluvioni, Terremoto, Eruzioni Vulcaniche e smottamento terreno caduta di ghiaccio e neve;
- d) derivanti da furto di teloni e/o tende di copertura a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.
- e) preesistenti, da qualunque causa originati.

4.5.4. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Appropriazione indebita (art. 4.1.3.)

Oltre a quanto previsto all'art. "4.5.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie", **L'Assicurazione non copre i danni:**

- a) se non viene presentata Denuncia alla Competente Autorità;
- b) a cose o animali trasportati sul Veicolo.

4.5.5. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Eventi Speciali (art. 4.1.4. Eventi speciali.)

Oltre a quanto previsto all'art. "4.5.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie", **L'Assicurazione non copre i danni:**

- a) derivanti da Incendio;
- b) preesistenti, da qualunque causa originati;
- c) per gli Eventi socio-politici: derivanti dalla Circolazione di altri Veicoli che abbiano urtato il Veicolo identificato nella Scheda di Polizza o riconducibili alla garanzia kasko;
- d) per gli Eventi Naturali: derivanti da Allagamento o causati da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando non siano conseguenti agli eventi indicati nella garanzia.

4.5.6. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Rottura cristalli (art. 4.1.5. Rottura cristalli.)

Oltre a quanto previsto all'art. "4.5.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie", **L'Assicurazione non copre i danni:**

- a) derivanti da rigature, segnature, screpolature e simili;
- b) causati ad altre parti del Veicolo dalla rottura dei cristalli;
- c) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
- d) agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed ai gruppi ottici;
- e) preesistenti, da qualunque causa originati.

4.5.7. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Kasko (artt. 4.1.6. Kasko a Primo Rischio Assoluto. e 4.1.7. Kasko a Valore Intero.)

Oltre a quanto previsto all'art. "4.5.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie", **L'Assicurazione non copre i danni al Veicolo:**

- a) se il Conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente, intendendosi per tale non solo il mancato conseguimento dell'abilitazione alla guida ma anche i casi in cui la patente ha perso la sua validità o efficacia segnatamente nei casi di sospensione e di revoca

- per qualunque motivo, salvo il caso di patente idonea ma scaduta (o in attesa di rilascio della stessa, avendo superato l'esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del Sinistro o dall'eventuale guarigione clinica o quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso o di un caso fortuito o forza maggiore;
- b) se il Conducente si trova, in occasione del Sinistro in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del "Codice della Strada" e successive modificazioni;
 - c) a seguito di Circolazione abusiva successiva al Furto o Rapina;
 - d) cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo nonché da operazioni di carico e scarico o di errato stivaggio;
 - e) subiti a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
 - f) subiti a causa di Circolazione Fuoristrada intendendosi per tale la Circolazione su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di Veicoli o su terreni accidentati non destinati al normale traffico;
 - g) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
 - h) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, burrasche, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, frane, valanghe, slavine e Alluvioni, Terremoto, Eruzioni Vulcaniche e smottamento terreno, caduta di ghiaccio e neve;
 - i) subiti dalle ruote – cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza;
 - l) preesistenti, da qualunque causa originati.

4.5.8. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto A "Garanzie integrative" (art. 4.1.10. Pacchetto A "Garanzie integrative").

Oltre a quanto previsto all'art. "4.5.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie", **l'Assicurazione non copre i danni:**

- a) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
- b) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, burrasche, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, frane, valanghe, slavine e Alluvioni, Terremoto, Eruzioni Vulcaniche e smottamento terreno caduta di ghiaccio e neve.

4.5.9. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto B "Garanzie complementari danni" (art. 4.1.11. Pacchetto B "Garanzie complementari Danni").

Oltre a quanto previsto all'art. "4.5.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie", **l'Assicurazione non copre i danni:**

- a) verificatisi in conseguenza di Atti Vandalici e dolosi in genere;
- b) subiti da gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio;
- c) sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato, e i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) preesistenti, da qualunque causa originati.

4.5.10. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione" (art. 4.1.12. Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione").

Oltre a quanto previsto all'art. "4.5.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie", **l'Assicurazione non copre i danni:**

- a) verificatisi in occasione di Sinistri non dovuti alla Circolazione;
- b) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
- c) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, burrasche, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, frane, valanghe, slavine e Alluvioni, Terremoto, Eruzioni Vulcaniche e smottamento terreno caduta di ghiaccio e neve;
- d) preesistenti, da qualunque causa originati.

4.5.11. Esclusioni specifiche relative alla garanzia IC – Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio (art. 4.1.16. IC – Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio.)

Oltre a quanto previsto all'art. 4.5.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie e relativamente al furto del bagaglio **l'Assicurazione non copre:**

- il denaro, i titoli di credito e i valori in genere, i gioielli e le argenterie;
- sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori salvo, se prestata, quanto previsto alla garanzia di cui all'art. "4.1.14. FB2 - Furto del bagaglio – Garanzia estesa".

4.6 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale in tutti i paesi per i quali sia operante la garanzia di R.C. Auto.

Nel caso non sia presente la garanzia R.C. Auto l'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera, della Serbia, del Marocco, della Moldavia, della Repubblica del Nord Macedonia, della Tunisia, dell'Albania, della Turchia.

4.7 – Adeguamento della somma assicurata per il Veicolo nell'eventualità di proroga / rinnovo annuale della Polizza

Non è previsto l'adeguamento automatico della somma assicurata per il Veicolo.

Pertanto, in occasione di ciascuna eventuale proroga / rinnovo annuale concordato della Polizza, secondo quanto previsto all'art. "2.3 – Prosecuzione dell'Assicurazione", la Società si impegna sempre, **su specifica richiesta del Contraente**, a adeguare la somma assicurata in base al valore riportato sulla pubblicazione "Eurotax Giallo" con riferimento al mese in cui si stipula o si rinnova l'Assicurazione. Nel caso la pubblicazione sopra indicata non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato la somma assicurata potrà essere determinata, su richiesta del Contraente, in base alle quotazioni risultanti da indagini di mercato.

Resta fermo quanto previsto agli artt. "8.3.2. Determinazione dell'ammontare del danno", "8.3.3. Valore a Nuovo in caso di Perdita Totale a seguito di Incendio, Furto e Rapina" e "8.3.5. Regola Proporzionale".

4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie

Fermo quanto previsto all'art. "8.3.6. Limiti di Indennizzo", le garanzie sono prestate, in caso di Sinistro, **con i limiti di Indennizzo, gli Scoperti, i Minimi e le Franchigie indicati nella Scheda di Polizza e nella tabella seguente.**

GARANZIE		LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI, MINIMI O FRANCHIGIE
Incendio (art. 4.1.1)	Danni ai bagagli trasportati (lettera a)	€ 2.600,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	Scoperti e Minimi indicati nella Scheda di Polizza
	Danni da calore (lettera b)	Somma Assicurata in Polizza per la garanzia Incendio	Scoperti e Minimi indicati nella Scheda di Polizza
	Danni al Veicolo da Esplosione e Scoppio (lettera c)	€ 15.500,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Spese per il ripristino del box di proprietà (lettera d)	€ 1.550,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
Furto e Rapina totale e parziale (art. 4.1.2.)	Furto delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo con destrezza o all'interno dell'abitazione	Somma Assicurata indicata in Polizza per la garanzia Furto e Rapina Totale e Parziale	Scoperto 20%, salvo il maggior Scoperto previsto nella Scheda di Polizza per la garanzia Furto e Rapina totale e parziale
Pacchetto A "Garanzie integrative" (art. 4.1.10.)	Garanzia tasse di proprietà e spese di Immatricolazione	€ 500,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Perdita delle chiavi	€ 250,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Spese di custodia e parcheggio	€ 150,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Spese per l'acquisizione di documenti per la liquidazione del Furto totale	€ 250,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Spese di dissequestro	€250,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
Pacchetto B "Garanzie complementari Danni" (art. 4.1.11.)	Eventi socio – politici con limite di Indennizzo	€ 5.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Eventi naturali con limite di Indennizzo	€ 5.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	Franchigia € 500,00 per Sinistro
Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione" (art. 4.1.12.)	Collisione con Veicoli non assicurati	€ 5.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Dispositivi di sicurezza	€ 1.500,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Impianto antifurto	€ 1.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
FB1- Furto del bagaglio – Garanzia Base (art. 4.1.13.)		Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza. Nel caso di Veicolo non utilizzato e in sosta o rimessaggio nella località di residenza: limite di Indennizzo € 520,00.	Franchigia indicata nella Scheda di Polizza
FB2- Furto del bagaglio- Garanzia Estesa (art. 4.1.14.)		Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza. Nel caso di Veicolo non utilizzato e in sosta o rimessaggio nella località di residenza: limite di Indennizzo € 520,00.	Franchigia indicata nella Scheda di Polizza
FD – Furto integrale: abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan (art. 4.1.15.)	Furto e da rapina, scippo, furto con destrezza di gioielli, pellicce e denaro che l'Assicurato o i suoi familiari conviventi abbiano indosso o a portata di mano (numero 2)	Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza. Nel caso di Furto, Rapina, scippo, furto con destrezza di denaro limite di Indennizzo € 520,00.	Franchigia indicata nella Scheda di Polizza
	Furto e rapina del bagaglio come indicato al (numero 3).	15% della Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza.	Franchigia indicata nella Scheda di Polizza
	Veicolo non utilizzato e in sosta o rimessaggio nella località di residenza:	Limite di Indennizzo € 520,00.	Franchigia indicata nella Scheda di Polizza
IC – Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio (art. 4.1.16.)		Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza. Nel caso di Veicolo non utilizzato e in sosta o rimessaggio nella località di residenza: limite di Indennizzo € 520,00.	==
Trasporto del Camper (art. 4.2.1.)	Danni totali materiali e diretti subiti dal Veicolo a bordo di treni o navi traghetto	Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza per la garanzia "Furto e rapina totale e parziale"	Scoperto 10%
Audiofonovisivi (art. 4.2.2.)		10% del valore del Veicolo al momento del Sinistro con il limite di €	Scoperto 10% con il Minimo di € 100,00

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI, MINIMI O FRANCHIGIE
	2.600,00 per Sinistro	

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

5.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che il Conducente del Veicolo assicurato, nel periodo di efficacia della Polizza, subisca durante la Circolazione del Veicolo oppure mentre vi salga o ne discenda.

L'Assicurazione si intende operante anche per gli Infortuni che l'Assicurato dovesse subire mentre attende, in caso di arresto del Veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

L'Assicurazione vale anche per gli Infortuni occorsi quando il Veicolo è guidato da persona con patente scaduta (o in attesa di rilascio della stessa, o del certificato di idoneità alla guida, avendo superato l'esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del Sinistro, come pure se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso.

L'Assicurazione è operante purché la Circolazione avvenga con il consenso del Proprietario del Veicolo.

5.2 – Estensioni dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale anche, durante la Circolazione del Veicolo, per: l'annegamento, gli Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, gli Infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi, gli Infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono infine compresi, purché dovuti a causa di Terzi, anche gli Infortuni all'Assicurato avvenuti nell'accedere alle parti esterne del Veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni e quelli nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di Incidente o di Guasto al Veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.

5.3 – Garanzie Prestate

5.3.1. Invalidità Permanente da Infortunio

L'Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto, entro i limiti stabiliti nella Scheda di Polizza, se l'Invalidità Permanente si verifica – anche successivamente alla scadenza della Polizza – entro due anni dal giorno dell'Infortunio.

L'accertamento del grado di Invalidità Permanente avviene secondo quanto previsto all'art. "5.3.2. Invalidità Permanente da Infortunio – Criteri di indennizzabilità", in base ai valori percentuali previsti dalla Tabella ANIA di seguito riportata.

Arti od organi	Corrispondente percentuale di Invalidità Permanente
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	==
– un arto superiore	70%
– una mano o un avambraccio	60%
– un pollice	18%
– un indice	14%
– un medio	8%
– un anulare	8%
– un mignolo	12%
– la falange ungueale del pollice	9%
– una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito
Anchilosi dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
Paralisi completa del nervo radiale	35%
Paralisi completa del nervo ulnare	20%
Amputazione di un arto inferiore:	==
– al di sopra della metà della coscia	70%
– al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
– al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
– un piede	40%
– ambedue i piedi	100%
– un alluce	5%
– un altro dito del piede	1%
– la falange ungueale dell'alluce	2,5%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%
Anchilosi dell'articolazione tibiotarsica ad angolo retto con anchilosi dell'articolazione sottoastragalica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Cecità di:	==
– un occhio	25%
– ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di:	==
– un orecchio	10%
– ambedue gli orecchi	40%
Perdita totale della voce	30%

Arti od organi	Corrispondente percentuale di Invalidità Permanente
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Esiti di Frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di Frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	==
– una vertebra cervicale	12%
– una vertebra dorsale	5%
– 12 ^a dorsale	10%
– una vertebra lombare	10%
Esiti di Frattura di un metamero sacrale	3%
Esiti di Frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Perdita anatomica di un rene	15%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

La Società corrisponde l'Indennizzo sulla somma assicurata per Invalidità Permanente, con le Franchigie previste all'art. "5.3.3. Franchigia per Invalidità Permanente da Infortunio".

5.3.2. Invalidità Permanente da Infortunio – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo, di un senso o di un arto già minorato, le percentuali di Invalidità Permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di minorazione anziché di perdita totale, le percentuali sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso in cui l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

I postumi di Invalidità Permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data della denuncia.

5.3.3. Franchigia per Invalidità Permanente da Infortunio

L'Indennizzo si calcola applicando alla Somma Assicurata la percentuale da liquidare corrispondente al grado di Invalidità Permanente accertata.

La Società non corrisponde alcun Indennizzo per Invalidità Permanente quando questa è di grado pari o inferiore al 3% dell'Invalidità Permanente totale. Qualora invece l'Invalidità Permanente risulti superiore al 3% dell'Invalidità Permanente totale, la liquidazione dell'Indennizzo verrà effettuata in base ai valori riportati nella seguente tabella.

Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata	Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata
fino a 3	0	32	32
4	1	33	33
5	2	34	34
6	3	35	35
7	4	36	36
8	5	37	37
9	6	38	38
10	7	39	39
11	8	40	40
12	9	41	41
13	10	42	42
14	11	43	43
15	12	44	44
16	13	45	45
17	14	46	46
18	15	47	47
19	16	48	48
20	17	49	49
21	18	50	50
22	19	51	51

Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata	Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata
23	20	52	52
24	21	53	53
25	22	54	54
26	23	55	55
27	24	56	56
28	25	57	57
29	26	58	58
30	30	59	59
31	31	60	100

5.3.4. Morte

Se l'Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della Polizza – **entro due anni dal giorno dell'Infortunio stesso, la Società corrisponde la somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza agli eredi dell'Assicurato.**

L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, **ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio, ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'Indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore. In caso contrario, la Società non chiederà il rimborso.**

La presente garanzia è estesa a:

a) Morte presunta

Qualora, **a seguito di Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si possa presumere avvenuto il decesso, la Società liquiderà agli Eredi il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza della dichiarazione di morte presunta (artt. 60, comma 3, e 62 del Codice Civile). In caso di affondamento o naufragio, la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dall'evento, qualora sia stata accertata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia stato dato per disperso (artt. 211 e 838 del Codice della Navigazione). Resta inteso che, se una volta pagata l'Indennità l'Assicurato risultasse vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.**

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

b) Commorienza genitori in presenza di figli minori o disabili

Nel caso di Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione in cui, nell'ambito di uno stesso evento, consegua la morte anche non contemporanea di entrambi i genitori, di cui almeno uno Assicurato con la presente Polizza, la Società, nel caso in cui i Beneficiari siano figli minori o disabili **con invalidità riconosciuta non inferiore al 50% della totale, liquida a questi ultimi un'ulteriore Indennità pari al 50% della somma spettante agli stessi per il caso morte dei genitori.**

In ogni caso, ed indipendentemente dai capitali assicurati anche se con più contratti, il maggior esborso a carico della Società non potrà superare l'importo di Euro 100.000,00.

5.3.5. Rimborso Spese di Cura

La Società rimborsa, **sino alla concorrenza della somma indicata in Polizza a tale titolo, per ogni Sinistro e per Anno Assicurativo, le spese sostenute dall'Assicurato, entro un anno dall'Infortunio, rese necessarie a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza ancorché in Franchigia, ma comunque non riscalate da altra garanzia o Polizza, per:**

- gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento;
- le rette di degenza in Istituto di Cura;
- il trasporto in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio;
- le cure mediche in genere e le visite specialistiche, nonché gli accertamenti radiografici e radioscopici, gli esami e le analisi in genere ed i relativi ticket;
- le terapie fisiche, i medicinali, le cure termali **(escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 30%** della somma assicurata per le spese di cura;
- l'acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l'Infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali, **entro il limite del 30%** della somma assicurata per le spese di cura.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate, **previa presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi.** Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, **la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso.**

La presente garanzia è estesa a:

• Prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale

in caso di Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione dal quale residui **un'Invalidità Permanente superiore alla Franchigia contrattualmente operante** e le relative spese per prestazioni sanitarie siano state tutte completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Società corrisponderà una Indennità giornaliera di importo pari a Euro 30,00, **alternativa al Rimborso delle spese di cura, per un numero di giorni pari a quelli di convalescenza indicati nel certificato di pronto soccorso, fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro ed Anno Assicurativo.**

5.3.6. Diaria da Ricovero

La Società corrisponde in caso di Ricovero, a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza, **in ospedale o casa di cura legalmente riconosciuto il pagamento dell'indennità convenuta – indicata sulla Scheda di Polizza – per ogni giorno di Ricovero, a partire dal quarto, per la durata massima di 60 giorni per ogni Infortunio. Il giorno di dimissione non è indennizzabile.**

5.4 – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione gli Infortuni causati:

- a) dalla Circolazione del Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, **salvo quanto previsto all'art "5.1 – Oggetto dell'Assicurazione" in merito a Veicolo guidato da persona con patente scaduta (o in attesa di rilascio della stessa, o del certificato di idoneità alla guida, avendo superato l'esame teorico e pratico);**
- b) dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
- c) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- d) da movimenti tellurici, Eruzioni Vulcaniche, maremoti, Inondazioni e Alluvioni;
- e) da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dalle cause che le hanno generate;
- f) dalle conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici;
- g) da guerra, anche civile, di qualsiasi natura (dichiarata o non dichiarata), insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;
- h) da uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni, o comunque da alterazioni psichiche volontariamente procurate a sé stesso;

Sono altresì escluse le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da Infortunio e gli infarti, anche se in conseguenza di Infortunio.

Non sono equiparati ad Infortunio, e sono quindi esclusi dall'Assicurazione, gli eventi causati da, o che abbiano come conseguenza, l'infezione da Sars-CoV-2 (Coronavirus disease COVID-19) o l'insorgenza di qualunque patologia correlata all'infezione da SARS-CoV-2 o ad ogni sua variazione o mutazione futura.

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

6.1 – Oggetto dell'Assicurazione - Spese coperte dalla Polizza

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società, **nei limiti stabiliti nella Scheda di Polizza**, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG**;
- Spese di Soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro**;
- spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria**;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei Periti;
- Spese di Giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio salvo il diritto di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.

6.2 – Assicurati

In relazione al Veicolo indicato sulla Scheda di Polizza, sono assicurati:

- il Proprietario;
- il Locatario in base ad un contratto di noleggio/Leasing;
- il Conducente autorizzato;
- i trasportati.

Sono Assicurati anche:

- il Contraente se persona fisica;
- il coniuge del Contraente;
- il partner convivente del Contraente risultante dal certificato di stato di famiglia;
- i figli minori e conviventi se risultanti dal certificato di stato di famiglia;

se sono coinvolti in Incidenti stradali in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di Veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria per la R.C. Auto o come trasportati di un qualsiasi Veicolo pubblico o privato.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

6.3 – Ambito di operatività delle garanzie

Le garanzie operano per i Sinistri relativi all'ambito della vita privata degli Assicurati e alla Circolazione stradale del Veicolo indicato nella Scheda di Polizza quale camper o roulotte ad uso privato e ad uso noleggio.

In caso di sostituzione del Veicolo, per la continuazione della copertura assicurativa sul nuovo Veicolo e per l'eventuale adeguamento del Premio, **il Contraente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente i dati del nuovo Veicolo.**

6.4 – Garanzie prestate – Tutela Legale della vita privata

6.4.1. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per Fatti Illeciti di Terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

6.4.2. Pedone, ciclista e trasportato

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per Fatti Illeciti di Terzi relativi ad Incidenti stradali che coinvolgono gli Assicurati in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di Veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria per la R.C. Auto o come trasportati di un qualsiasi Veicolo pubblico o privato, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Nel caso del Terzo trasportato **la garanzia opera solo nei casi di procedura di Risarcimento di cui all'art. 141 della Legge.**

6.5 – Garanzie prestate – Tutela Legale della Circolazione stradale

6.5.1. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di Risarcimento per danni extra contrattuali a persone e/o a cose subiti per Fatti Illeciti di Terzi connessi alla Circolazione stradale, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia **opera solo per i casi di procedura di Risarcimento di cui all'art.148 della Legge, con esclusione dei Sinistri gestiti con la procedura di Risarcimento Diretto disciplinata dall'art. 149 della Legge.**

6.5.2. Risarcimento Diretto

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di Risarcimento per danni extra contrattuali a persone e/o a cose subiti per Fatti Illeciti di Terzi connessi alla Circolazione stradale, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia opera solo per i casi di procedura di Risarcimento Diretto di cui all'art. 149 della Legge, esclusivamente dopo l'offerta o dopo la mancata offerta nei termini di legge da parte della Società, compresa l'eventuale Fase Giudiziale.

Rimangono quindi escluse le eventuali spese legali sostenute dall'Assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di Risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Società.

6.5.3. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato.

6.5.4. Vertenze contrattuali

Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze per presunte inadempienze contrattuali relative al Veicolo assicurato, **se il valore in lite è pari o superiore a € 150,00.**

In caso di sostituzione del Veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo Veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del Veicolo stesso **avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo** la data di sostituzione in Polizza del Veicolo.

A parziale deroga dell'art. "6.10 – Estensione territoriale (dove operano le garanzie)" **la presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

La garanzia non opera per Vertenze con la Società.

6.5.5. Dissequestro a seguito di Incidente

Sono coperte le spese sostenute per il dissequestro del Veicolo sequestrato in seguito ad Incidente stradale.

6.5.6. Assistenza interprete

Sono coperte le spese sostenute per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad Incidente stradale verificatosi all'estero.

6.5.7. Anticipo cauzione penale

Sono coperte le spese sostenute per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale connessi ad Incidente stradale avvenuto all'estero.

L'Assicurato ha l'obbligo di esibire adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata; se non adempie a questo obbligo l'anticipo non può essere concesso.

L'Assicurato ha l'obbligo di restituire la somma anticipata da ARAG entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.

La garanzia opera con il limite di Massimale equivalente in valuta locale a € 11.000 (undicimila) per Sinistro.

6.5.8. Opposizione a sanzioni amministrative connesse ad Incidente stradale

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad Incidente stradale.

6.5.9. Opposizione a sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada per limitazioni di sosta

Sono coperte le spese sostenute per proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del Codice della strada con riferimento ai casi di limitazioni della sosta dei caravan, **solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.**

6.5.10. Opposizione a sanzioni amministrative accessoria per violazione al Codice della strada

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida relativa a violazioni del Codice della strada.

6.5.11. Dissequestro per apparente mancanza di copertura della Polizza R.C. Auto

Sono coperte le spese sostenute per il dissequestro del Veicolo sequestrato per apparente mancanza di copertura della Polizza R.C. Auto.

La garanzia opera solo in caso di accoglimento del ricorso.

6.5.12. Opposizione a sanzioni amministrative in caso di furto del Veicolo e di clonazione o furto della targa

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida **irrogata in seguito a:**

- Circolazione non autorizzata del Veicolo in caso di furto;
- clonazione o furto della targa del Veicolo.

ARAG provvederà, **su richiesta dell'Assicurato,** alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

La garanzia copre le spese sostenute dal Proprietario del Veicolo e dal Locatario in base ad un contratto di noleggio/Leasing.

6.6 – Spese non coperte dalla Polizza

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, **la Società non copre le seguenti spese:**

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se non indicato da ARAG;**
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliatario;
- spese recuperate dalla controparte.

La Società inoltre non copre:

- 1) le spese sostenute per la Fase Stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
- 2) le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

6.7 – Esclusioni

Se nella Polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per Sinistri relativi a:

- a) materia fiscale o amministrativa;
- b) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) proprietà, guida o Circolazione di imbarcazioni da diporto o aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- e) fatti dolosi degli Assicurati;
- f) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- g) casi in cui il Conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 (novanta) giorni dal Sinistro;
- h) casi in cui il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool;
- i) casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza;
- l) casi in cui il Veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria per la R.C. Auto, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di Terzi obbligati;
- m) casi in cui il Veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'Immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di circolazione;
- n) casi di condanna con decisione passata in giudicato per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
- o) casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- p) casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza;
- q) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;
- r) vertenze con la Società;
- s) adesione ad azioni di classe (class action).

6.8 – Limiti di copertura

- 1) Le spese legali sono coperte **per l'intervento di (1) un avvocato per ogni grado di giudizio, salvo il caso di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.**
- 2) **Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.**
- 3) La garanzia di cui all'art. "6.5.7. Anticipo cauzione penale" copre le spese sostenute per Sinistro **fino ad un importo massimo di € 11.000,00.**
- 4) La garanzia di cui all'art. "6.5.4. Vertenze contrattuali" nell'ambito della Circolazione stradale copre le spese sostenute **se il valore in lite è pari o superiore a € 150,00.**
- 5) Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio.**

6.9 – Operatività delle garanzie in presenza di Polizza di responsabilità civile

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'Assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.**

6.10 – Estensione territoriale (dove operano le garanzie)

Le garanzie operano per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo.

6.11 – Validità delle garanzie (quando sono coperti i Sinistri)

Sono coperti i Sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se la Polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente Polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente Polizza. In questo caso il Contraente ha l'obbligo in sede di denuncia del Sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale.

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAMPERISTA

7.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenni, **entro i Massimali concordati indicati nella Scheda di Polizza**, l'Assicurato ed il suo Nucleo Familiare di quanto essi siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti a Cose;

in conseguenza di un Sinistro **avvenuto per fatto accidentale nell'ambito della vita privata, verificatosi durante l'utilizzo del Veicolo assicurato, esclusi tutti i rischi connessi alla Circolazione del Veicolo stesso e rientranti nell'ambito di applicazione R.C. Auto** così come previsto dalla Legge e successive modifiche ed integrazioni.

7.1.1. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La garanzia è operante per:

- 1) i rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà e conduzione, del Veicolo assicurato, **in normale stato di manutenzione e conservazione**. A titolo esemplificativo sono compresi i danni derivanti da:
 - manovre, effettuate utilizzando dispositivi meccanici, elettronici o a motore, per lo spostamento del rimorchio in sosta, **sempre che lo stesso sia staccato dalla motrice**;
 - accessori del Veicolo assicurato, quali verande, tende, ombrelloni, attrezzature da picnic ecc.;
 - caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti;
 - attività domestiche connesse alla proprietà / conduzione del Veicolo assicurato;
 - Incendio, Esplosione o Scoppio, relativamente agli eventi non coperti nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto;
 - consumo di cibi o bevande che provochino intossicazione o avvelenamento;
 - Infortunio cagionato ad ospiti e/o persone che utilizzino il Veicolo assicurato anche in assenza dell'Assicurato, **purché con il consenso dell'Assicurato stesso**;
 - caduta all'esterno di oggetti;
 - lavori di ordinaria manutenzione del Veicolo assicurato eseguiti in economia;
 - spargimento di liquidi e rigurgiti degli impianti del Veicolo assicurato, bagni chimici, ecc.;
 - uso di utensili ed apparecchi domestici;
- 2) i fatti accidentali inerenti alla vita familiare, di relazione, del tempo libero, delle vacanze legata alla fruizione del Veicolo assicurato. A titolo esemplificativo la garanzia comprende:
 - partecipazione a raduni / manifestazioni / eventi associativi dedicati ai "camperisti", **limitatamente alla responsabilità degli Assicurati ed esclusa ogni responsabilità solidale anche in via provvisoria**;
 - danni derivanti dalla proprietà della dimora abituale dell'Assicurato, che si verificano nel periodo di utilizzo del Veicolo Assicurato **quando la dimora stessa non è abitata. Qualora la proprietà della dimora sia garantita con altra Assicurazione, la presente copertura s'intende operante a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali della Polizza della dimora e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza**. Se analoga condizione è prevista nella Polizza della dimora, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
 - partecipazione ad attività sociali o di volontariato umanitarie, filantropiche, culturali svolte avvalendosi del Veicolo assicurato **ad esclusione delle attività a carattere sanitario o di protezione civile ed escluse comunque le mansioni a carattere organizzativo o dirigenziale. Nei casi in cui risulti operante una Polizza stipulata dall'associazione di volontariato, la garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale da essa previsto e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza**. Se analoga condizione è prevista nella Polizza specifica, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;
 - pratica di attività ricreative e del tempo libero quali: hobbistica, bricolage, pesca sportiva, giardinaggio (compreso l'utilizzo di macchine e attrezzature elettriche o a motore) e modellismo, esclusi i danni causati ai modelli di Terzi;
 - atti volontari compiuti dai **minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere**;
 - proprietà, utilizzo e detenzione di Animali Domestici e di Animali da Sella, di cani appartenenti alle Razze Canine Pericolose, o ad incroci delle stesse, e di cani a "rischio potenziale elevato" (c.d. "cani impegnativi" iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013 e successive proroghe, modifiche e/o integrazioni). La garanzia è valida anche a favore di persone che abbiano temporaneamente in affidamento l'animale, a titolo gratuito e di cortesia, con il consenso dell'Assicurato e **purché vengano rispettate le norme di legge ed i regolamenti per la conduzione in aree urbane o in luoghi aperti al pubblico. La presente garanzia è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "7.4 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie"**.
 - pratica di attività sportive, inclusa la partecipazione a gare, competizioni ed allenamenti svolti a livello dilettantistico o amatoriale e senza alcuna forma di remunerazione neanche in natura;
 - fatto colposo commesso in qualità di pedone;
 - proprietà, detenzione, guida ed uso di veicoli non a motore e a motore, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, skateboard, monopattini a spinta, monopattini elettrici, hoverboard e monocicli elettrici, segway e bighe elettriche, golfcar, mezzi elettrici per persone con difficoltà motorie, giocattoli per bambini a motore elettrico, **sempre che l'utilizzo dei veicoli sia avvenuto in conformità alle istruzioni d'uso del costruttore del Veicolo e nel rispetto di qualsiasi normativa tempo per tempo vigente. La garanzia non opera in relazione ai veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione per la R.C. Auto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, anche se compresi nell'elenco di cui sopra.**
 - proprietà, detenzione, guida ed uso di natanti non azionati a motore e di lunghezza non superiore a 6,5 metri, **per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di legge ai fini delle norme sulla navigazione**, tavole da surf e windsurf, **purché tutti utilizzati nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Nei casi in cui risulti operante altra Assicurazione specifica, la garanzia si intende prestata a secondo**

rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali da essa previsti e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza specifica, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;

- inerenti alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione del Veicolo assicurato, compresi i danni alle persone che partecipano ai lavori, **sempre che dall'evento derivi la morte o una lesione personale grave o gravissima così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;**
- i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a seguito di rottura accidentale ed improvvisa di impianti, serbatoi e condutture del Veicolo assicurato. Sono comprese anche le spese per la bonifica, **restano comunque esclusi i danni causati da rifiuti speciali pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;**
- i danni derivanti dalla mancata rimozione tempestiva di neve e ghiaccio dal tetto, tettoie, pensile e da altre superfici del Veicolo assicurato;
- i danni derivanti a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato, del coniuge e / o del convivente more uxorio, da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia. **Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano;**
- derivanti da utilizzo di personal computer (l'uso o abuso di Internet o sistemi similari, violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore, qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati e simili danni a sistemi informatici, hardware e software) da parte di figli minorenni o incapaci per legge, **purché avvenuto all'insaputa dell'Assicurato.**

7.1.2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O)

La garanzia è operante per tenere indenne l'Assicurato, **purché, al momento del Sinistro, questi sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge,** di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, per gli Infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici, assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 23.02.2000;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23.02.2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da Infortunio **da cui sia derivata un'Invalidità Permanente non inferiore al 4%.**

7.2 – Persone assicurate

L'Assicurazione, nei limiti del Massimale assicurato indicato nella Scheda di Polizza, vale per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di Legge:

- all'Assicurato e alle persone che compongono il Nucleo Familiare, compreso il convivente more uxorio o il partner dell'unione civile, da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge;
- ai familiari dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente more uxorio o del partner dell'unione civile;
- ai figli naturali minorenni **purché, al momento del Sinistro, ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dall'Assicurato;**
- ai minori in affidamento familiare, a sensi di legge, **limitatamente al periodo dell'affidamento.**

La garanzia è estesa altresì alla responsabilità civile di collaboratori familiari in genere limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore delle persone che compongono il Nucleo Familiare, **verificatisi nel periodo di utilizzo del Veicolo assicurato.**

Qualora il Veicolo assicurato sia ad uso noleggio senza conducente (come risultante dalla carta di circolazione o dal Documento Unico di circolazione) e sia quindi noleggiato a Terzi, **il Proprietario e l'utilizzatore non sono considerati Terzi tra loro ai sensi di Polizza** e, inoltre, si intendono Assicurati:

- il Proprietario, relativamente ai danni riconducibili alla proprietà del Veicolo assicurato;
- l'utilizzatore, relativamente ai danni riconducibili alla conduzione del Veicolo assicurato ed ai profili di vita privata relativi alla fruizione del Veicolo stesso.

7.3 – Persone non considerate Terzi

Ai fini della garanzia R.C.T. **non sono considerati Terzi:**

- 1) il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato. Altresì non è considerato terzo ogni altro soggetto loro legato da vincoli di parentela, affinità, adozione, se convivente nella medesima Abitazione;
- 2) quando il Contraente e/o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al punto precedente;
- 3) quando il Contraente non sia una persona fisica, le società o enti che rispetto all'Assicurato ed al Contraente siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli amministratori ed il legale rappresentante delle stesse e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al primo punto;
- 4) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari, quali, a titolo esemplificativo, personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri, giardinieri, persone alla pari;
- 5) le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione.

7.4 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie

Le garanzie sono prestate, in caso di Sinistro, con i limiti di Indennizzo, gli Scoperti, i Minimi o le Franchigie indicati e nella tabella seguente.

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI, MINIMI O FRANCHIGIE
Incendio Esplosione o Scoppio non rientranti nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria per la R.C. Auto	Euro 250.000,00, con limite di Euro 25.000,00 per Cose di Terzi in consegna o custodia	Scoperto 10% dell'Indennizzo con Minimo di Euro 250,00
Interruzione o sospensione di attività	Euro 50.000,00	Franchigia Euro 1.000,00
Spargimento d'acqua, rigurgiti, inquinamento accidentale	Euro 50.000,00	Franchigia Euro 100,00

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI, MINIMI O FRANCHIGIE
Proprietà / uso di razze canine pericolose e / o di cani a rischio potenziale elevato (c.d. "cani impegnativi") e relativi incroci	Euro 150.000,00	Scoperto 20% dell'Indennizzo con Minimo di Euro 500,00
Utilizzo di personal computer da parte di figli minori / incapaci per legge	Euro 50.000,00	Franchigia Euro 100,00
Altri danni a Cose	===	Franchigia Euro 100,00

7.5 – Esclusioni

7.5.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie

L'Assicurazione non copre i danni:

- 1) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 2) derivanti o conseguenti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- 3) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- 4) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
- 5) per i casi di contagio da virus HIV;
- 6) derivanti dalla Responsabilità Civile contrattuale;
- 7) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

7.5.2. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) (art. 7.1.1.)

Oltre a quanto previsto all'art. "7.5.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie", **L'Assicurazione non copre i danni causati da:**

- 1) da furto;
- 2) derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
- 3) provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali;
- 4) conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- 5) derivanti da attività informatica in genere (uso o abuso di internet o sistemi similari; violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danneggiamenti), salvo quanto previsto al numero 2) dell'art."7.1.1. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) ";
- 6) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 7) derivanti da rigurgito di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- 8) proprietà, detenzione, utilizzo e Circolazione di veicoli soggetti all'obbligo di Assicurazione per la R.C. Auto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
- 9) derivanti da Incendio, Esplosione, Scoppio qualora rientranti nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria per la R.C. Auto;
- 10) dalla proprietà possesso ed utilizzo e circolazione dei natanti a motore di qualunque lunghezza o di natante non a motore di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- 11) dalla proprietà, possesso ed utilizzo di aeromobili;
- 12) derivanti dalla pratica del paracadutismo nonché dalla pratica del parapendio e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- 13) derivanti dalla conduzione di fabbricati;
- 14) derivanti dalla proprietà di immobili, salvo i danni derivanti dalla proprietà della dimora abituale dell'Assicurato verificatisi nel periodo di utilizzo del camper quando la dimora stessa non è abitata;
- 15) alle Cose di Terzi che l'Assicurato e/o i componenti il suo Nucleo Familiare hanno in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo che i danni derivino da Incendio, Esplosione, Scoppio di Cose dell'Assicurato;
- 16) contaminazione di qualsiasi natura e da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo salvo quanto previsto al numero 2) dell'art."7.1.1. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) ", relativamente all'inquinamento accidentale;
- 17) conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 18) derivanti dall'attività venatoria;
- 19) derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico;
- 20) dalla pratica del campeggio in luoghi non autorizzati.

7.5.3. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) (art. 7.1.2.)

Oltre a quanto previsto all'art. "7.5.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie", **L'Assicurazione non copre i danni derivanti da malattie professionali.**

7.6 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale in tutti i paesi per i quali sia operante la garanzia di R.C. Auto.

Nel caso non sia presente la garanzia di R.C. Auto l'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia.

8. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

8.1 – Modalità ed obblighi per la denuncia dei Sinistri validi per tutte le sezioni

I Sinistri, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne abbia avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

Nella denuncia devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata tempestivamente.

La denuncia di Sinistro è obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità.

La denuncia di Sinistro può essere presentata:

a mezzo telefono al numero verde (dall'Italia):	800 93.63.63
a mezzo telefono (dall'estero):	+39.06.4210.3030
a mezzo fax al numero verde:	800 60 61 61
a mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. - Direzione Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
a mezzo posta elettronica indirizzata a:	sinistri@hdia.it
a mezzo posta elettronica certificata indirizzata a:	sinistri@pec.hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
rivolgendosi al proprio Intermediario	
Per informazioni sui Sinistri ci si può rivolgere al numero: 800 93.63.63 oppure al proprio Intermediario.	

8.2 – Norme valide per la sezione Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a motore

8.2.1. Denuncia del Sinistro

La denuncia di Sinistro è obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità.

La denuncia di Sinistro, ai sensi dell'art. 143 della Legge, può essere redatta anche sul "CAI – Modulo di constatazione amichevole di Incidente" e deve contenere tutte le informazioni ivi richieste. La denuncia di Sinistro deve essere accompagnata da una richiesta di Risarcimento.

La richiesta di Risarcimento deve contenere:

- i dati anagrafici del Conducente (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale), che si trovava alla guida del Veicolo assicurato con la Società al momento del Sinistro;
- i dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale) del Proprietario del Veicolo assicurato con la Società;
- la targa del Veicolo assicurato con la Società;
- le targhe di tutti gli altri Veicoli coinvolti e la denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- i dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale) dei Conducenti degli altri Veicoli coinvolti;
- i dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale) di eventuali soggetti danneggiati, nonché l'entità delle lesioni subite;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del Sinistro;
- i dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale) di eventuali testimoni;
- l'indicazione di eventuali Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.) intervenute.

Ricevuta, con la richiesta di Risarcimento, la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di Indennizzo diretto (art. 149 della Legge) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, **solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del Sinistro**, i danni subiti secondo i criteri di Legge.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di Risarcimento Diretto, la Società provvederà ad informarne l'Assicurato entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro. In caso non venga presentata la denuncia di Sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

8.2.2. Risarcimento del danno da Circolazione

In caso di Sinistro, il Risarcimento del danno viene effettuato secondo quanto di seguito indicato.

a) Procedura di Risarcimento Diretto

La procedura del Risarcimento Diretto è applicabile, ai sensi dell'art. 149 della Legge, nel caso:

- l'Incidente sia avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- siano coinvolti due soli Veicoli a motore entrambi immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed assicurati con compagnie che aderiscano al Risarcimento Diretto;
- eventuali danni al Conducente siano di lieve entità (fino a nove punti di Invalidità Permanente);
- l'Assicurato ritenga che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro Conducente coinvolto.

Qualora sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto la Società provvede, per conto dell'impresa che assicura il responsabile, a risarcire direttamente al proprio Assicurato i danni subiti.

b) Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato

Nel caso di danni subiti dai passeggeri (escluso il Conducente) del Veicolo assicurato con la Società, ai sensi dell'art. 141 della Legge, salvo l'ipotesi di Sinistro cagionato da Caso fortuito ed a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei Conducenti dei Veicoli coinvolti, i danni subiti dai Terzi trasportati **sono risarciti dalla Società entro il Massimale minimo di Legge. L'eventuale maggior danno deve essere richiesto (e risarcito) all'impresa che assicura il responsabile civile.**

c) Procedura di Risarcimento ordinaria

Nel caso non siano applicabili le procedure sopra indicate il Risarcimento del danno deve essere effettuato dall'impresa che assicura il responsabile civile.

In ogni caso l'offerta di Risarcimento, oppure il diniego della stessa, deve essere effettuato entro:

- 30 giorni dalla richiesta di risarcimento per i danni al Veicolo ed alle cose, se il "CAI – Modulo di constatazione amichevole di Incidente" è compilato in ogni sua parte ed è stato firmato da entrambi i Conducenti;
- 60 giorni dalla richiesta di risarcimento per i danni al Veicolo ed alle cose, in caso di richiesta di Risarcimento firmata solo dal danneggiato;
- 90 giorni dalla richiesta di risarcimento nell'ipotesi di lesioni personali se sono stati presentati alla Società i documenti necessari per la valutazione del danno.

8.2.3. Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha facoltà altresì di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto, se richiesto dalla Società o da leggi o procedure, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio che le possa derivare dalla mancata comparizione del medesimo.

8.3 – Norme valide per la sezione Danni al Veicolo

8.3.1. Denuncia del Sinistro

Nel caso di Sinistro che interessi le garanzie per i danni al Veicolo, **nella denuncia di Sinistro l'Assicurato deve indicare** la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Le notizie e i documenti relativi al Sinistro devono essere trasmessi alla Società tempestivamente.

L'Assicurato, in ogni caso deve:

- indicare ove sia ubicato il Veicolo e come poterlo raggiungere;
- indicare l'eventuale intervento dell'Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.);
- qualora l'evento abbia valenza penale, (ad esempio Furto o Rapina, Incendio doloso, Atti Vandalici, ecc.), **presentare tempestivamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia conforme all'originale alla Società; qualora l'evento sia avvenuto all'estero la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che a quella Italiana;**
- in caso di Perdita Totale o Furto o Rapina, rilasciare alla Società la procura irrevocabile a vendere o a demolire il Veicolo a favore di HDI Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli Accessori Non di Serie, agli Optional ed agli Audiofonovisivi non di serie fornire alla Società la fattura di acquisto o documento equivalente;
- precisare gli eventuali danni subiti da altri Veicoli, le cose danneggiate e le generalità dei loro Proprietari.

In aggiunta a quanto sopra previsto, in caso di Furto o Rapina totali l'Assicurato deve inoltre:

- fornire, se non asportata con il Veicolo, l'originale della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione;
- fornire l'originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. o, se rilasciato, il codice di accesso personalizzato che consenta la visione del certificato di proprietà digitale;
- fornire l'originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il Veicolo, tutte le copie delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless);
- autorizzare la Società ad inviare le chiavi e/o i congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) alla casa costruttrice e ad acquisire da quest'ultima gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
- nel caso sul Veicolo sia presente un Antifurto Satellitare, autorizzare la Società ad inviare i telecomandi per l'inserimento / disinserimento dell'impianto alla casa costruttrice e/o alla Centrale Operativa e ad acquisire da quest'ultima gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
- informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo rubato o di parti di esso, inviando il verbale di ritrovamento;
- fornire una dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo.

In caso di **danno parziale** (ad esempio: Furto con asportazione di parti del Veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di Atti Vandalici), **l'Assicurato deve inoltre documentare con fatture o ricevute fiscali le eventuali riparazioni di prima necessità nonché, a richiesta della Società, produrre la fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio o l'eventuale ricevuta dei pezzi usati recuperati presso un centro di rottamazione Veicoli.**

In caso di:

- Furto degli Audiofonovisivi o degli Optional: **si deve documentarne, con fatture o ricevute fiscali, l'acquisto** (nel caso non siano Accessori di Serie);
- danno causato da **eventi naturali**: **l'Assicurato deve fornire alla Società documentazione comprovante l'evento (ad esempio certificazione dell'Ufficio Meteorologico del Comune dove è avvenuto l'evento, articoli di giornale, ecc.).**
- **rottura cristalli**: **l'Assicurato deve inoltre fornire documentazione fiscale attestante l'avvenuta sostituzione o riparazione.**

In caso il Cristallo venga riparato in economia è necessario fornire la fattura d'acquisto dei Cristalli sostituiti nonché la documentazione attestante le effettive ore di mano d'opera.

8.3.2. Determinazione dell'ammontare del danno

a) Perdita Totale del Veicolo

Per Perdita Totale si intende quando il Veicolo, in seguito a Furto o Rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in caso di danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo superino l'80% del Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale, il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'Indennizzo stesso.

In caso di Sinistro che causi la Perdita Totale del Veicolo la Società, **nel limite della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**, determina l'Indennizzo in base al valore riportato sulla pubblicazione "Eurotax Giallo" con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del valore degli eventuali Accessori Non di Serie e degli Optional e degli impianti al servizio del Veicolo stabilmente installati, purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata.

Qualora detta pubblicazione non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato, il valore di quest'ultimo, maggiorato del valore degli eventuali Accessori Non di Serie e degli Optional e degli impianti al servizio del Veicolo stabilmente installati, al momento del Sinistro sarà determinato in base alle quotazioni risultanti da indagini di mercato.

b) Danno parziale

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal Relitto non superino l'80% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, comprensivo del valore degli eventuali Accessori Non di Serie e/o degli Optional e dagli impianti al servizio del Veicolo **stabilmente installati**.

L'ammontare del danno è determinato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte. Le parti del Veicolo, compresi gli Accessori di Serie, gli Accessori Non di Serie e gli Optional e dagli impianti al servizio del **Veicolo stabilmente installati**, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate senza tenere conto del Degrado dovuto a vetustà o ad Usura, **salvo che per parti del motore e dell'apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sedili, cucinerie e materassi, capote e Accessori non di Serie**.

c) Perdita Totale e danno parziale

Sia per il caso di Perdita Totale, che per quello di danno parziale:

- in ogni caso **la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori non di Serie ed agli Optional e dagli impianti al servizio del Veicolo, stabilmente installati** per i quali viene richiesto l'Indennizzo;
- a parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di Veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore del Veicolo al momento del Sinistro **solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio**;
- nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico **ed a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata**.

8.3.3. Valore a Nuovo in caso di Perdita Totale a seguito di Incendio, Furto e Rapina

In caso di **Perdita Totale** del Veicolo a seguito di Incendio (art. "4.1.1. Incendio"), Furto o Rapina totale (art. "4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale"), se tali garanzie sono prestate, la determinazione dell'ammontare del danno, a parziale deroga dell'art. 8.3.2. Determinazione dell'ammontare del danno lettera a), viene effettuata con riferimento al prezzo di acquisto del Veicolo, **purché ricorrano le seguenti condizioni**:

- che la Perdita Totale si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima Immatricolazione;
 - che la somma assicurata sia pari al prezzo di acquisto del Veicolo risultante dalle relative fatture di acquisto.
- Resta fermo quanto previsto all'art. "8.3.2. Determinazione dell'ammontare del danno", lettera c).

8.3.4. Scoperti e Franchigie

Dal danno determinato ai sensi degli artt. "8.3.2. Determinazione dell'ammontare del danno" e "8.3.3. Valore a Nuovo in caso di Perdita Totale a seguito di Incendio, Furto e Rapina" si deducono gli eventuali Scoperti e/o Franchigie precisati nella Scheda di Polizza o nelle presenti condizioni di Assicurazione.

8.3.5. Regola Proporzionale

Per le garanzie prestate a Valore Intero, se al momento del Sinistro il valore del Veicolo assicurato risulta superiore alla somma assicurata dichiarata nella Scheda di Polizza o sulla quietanza, **la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la somma assicurata indicata sulla Scheda di Polizza o sulla quietanza ed il valore del Veicolo**.

Tuttavia, la Regola Proporzionale non verrà applicata qualora il valore del Veicolo al momento del Sinistro **risulti superiore di non oltre il 10% della somma assicurata**.

8.3.6. Limiti di Indennizzo

L'Indennizzo non può essere mai superiore, anche in caso di più Sinistri verificatisi nel corso del medesimo Anno Assicurativo, alle somme assicurate indicate in Polizza o nella quietanza di rinnovo. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia salvo quanto previsto dall'art. "4.1.10. Pacchetto A "Garanzie integrative", lettera c), e i danni da Deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri pregiudizi anche fiscali.

8.3.7. Diritto di Surrogazione

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i Terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, alla Società fino a concorrenza degli importi pagati.

8.3.8. Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti

Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati direttamente dalle Parti. In alternativa, di comune accordo tra le Parti, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato. In caso di disaccordo, i periti ne eleggono un terzo e le decisioni sono

prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o il domicilio dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo è sempre ripartita a metà.

I periti devono:

- 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- 2) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché violazione di patti contrattuali; è fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

8.3.9. Riparazioni o sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate – Relitti

L'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione, ad eccezione di quelle necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentirne la regolare Circolazione, prima che siano trascorsi 10 giorni dal momento di presentazione della denuncia di Sinistro, salvo espresso consenso della Società.

La Società, invece di pagare l'Indennizzo, ha facoltà di far eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato, oppure di sostituirlo con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure acquistare quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro in base al valore così come determinato dall'art. "8.3.2. Determinazione dell'ammontare del danno".

Resta inteso che il Veicolo e i residui dello stesso rimangono di proprietà dell'Assicurato, ferma restando la facoltà della Società di esercitare la facoltà di acquistare quanto residua del Veicolo ai sensi del paragrafo precedente oppure di avvalersi della procura irrevocabile a vendere di cui all'articolo "8.2.1. Denuncia del Sinistro".

8.3.10. Recupero del Veicolo oggetto di Furto o di Rapina

In caso di Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo, l'Assicurato è tenuto a informare la Società tempestivamente del ritrovamento del Veicolo o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato in base a quanto previsto in Polizza.

Se il ritrovamento del Veicolo avviene dopo il pagamento dell'Indennizzo e lo stesso venga riconsegnato alla Società, il Proprietario può chiedere alla Società stessa di non dare esecuzione alla procura irrevocabile a vendere e di rientrare in possesso, rimborsando alla Società l'importo già liquidato; nel caso sia prevista in Polizza la copertura per il danno parziale, l'importo da rimborsare alla Società sarà al netto degli eventuali danni accertati sul Veicolo. Qualora la Società venisse a conoscenza che il Contraente o l'Assicurato avesse avuto notizia del ritrovamento del Veicolo prima della liquidazione del danno, la stessa avrà diritto alla restituzione di tutte le somme pagate.

8.3.11. Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito nella valuta corrente, entro 10 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di Furto o Rapina totale, siano trascorsi 30 giorni dall'evento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2742 del Codice Civile, qualora il Veicolo sia soggetto a privilegio, pegno, ipoteca a favore di Terzi.

8.4 – Norme valide per la sezione Infortuni del Conducente

8.4.1. Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi

Fermo quanto previsto dall'art. "8.1 – Modalità ed obblighi per la denuncia dei Sinistri validi per tutte le sezioni", la denuncia dell'Infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'Infortunio e deve essere corredata da certificato medico attestante entità e sede delle lesioni. L'Assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono altresì:

- fornire copia della Cartella Clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato;
- inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e trasmessi alla Società;
- consentire alla Società le indagini, i controlli medici e gli accertamenti necessari, insieme ad ogni altra informazione richiesta, delegando irrevocabilmente (ex art. 1723, 2 c., c.c.) la Società, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 ed anche specificamente per l'ipotesi di decesso dello stesso, ad acquisire qualsiasi tipo di documentazione sanitaria o relazione sulle cause del decesso presso qualsiasi professionista o Ente pubblico o privato ed eventuale documentazione giudiziaria presso le Autorità competenti.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato (eventuale traduzione giurata compresa), salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

8.4.2. Procedura per la determinazione dell'Indennizzo in caso di controversie

Fermo il diritto delle Parti di adire l'Autorità giudiziaria, in caso di:

- divergenze sul grado di Invalidità Permanente o sul grado o sulla durata dell'Inabilità Temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. "5.3.2. Invalidità Permanente da Infortunio – Criteri di indennizzabilità";
- controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro;

le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se e in quale misura siano applicabili le condizioni di Polizza ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Limitatamente al caso di Invalidità Permanente derivante da Infortunio, è data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio è tenuto a concedere una provvisoria sull'Indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità e sono da considerarsi come espressione della volontà delle Parti e quindi vincolanti per le Parti stesse, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi previsti dalla legge.

I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.

8.4.3. Indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte dell'Assicurato

In caso sopraggiunga la morte dell'Assicurato, dopo che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti medico-legali ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente in favore dell'Assicurato (salvo che la morte sia causata dall'Infortunio denunciato e la Polizza includa la garanzia per il caso morte di cui all'art. "5.3.4. Morte", nel qual caso l'Indennizzo per l'evento morte si sostituisce all'Indennizzo per Invalidità Permanente), la Società, liquida agli eredi dell'Assicurato:

- l'importo già concordato con l'Assicurato; oppure, in mancanza,
- l'importo già offerto all'Assicurato; oppure, in mancanza,
- l'importo oggettivamente determinabile secondo le risultanze degli accertamenti medico-legali svolti.

Se invece l'Assicurato muore prima che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti medico-legali (salvo che la morte sia causata dall'Infortunio denunciato e la Polizza includa la garanzia per il caso morte di cui all'art. "5.3.4. Morte", nel qual caso l'Indennizzo per l'evento morte si sostituisce all'Indennizzo per Invalidità Permanente), la Società liquida agli eredi dell'Assicurato, l'importo oggettivamente determinabile **sulla base di documentazione sanitaria (ad esempio, certificazione INAIL, certificazione INPS, certificazione ospedaliera, relazione medica di parte), prodotta dagli aventi diritto, idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi invalidanti.**

8.4.4. Rinuncia al diritto di Surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di Surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile verso i Terzi responsabili dell'Infortunio o della Malattia.

8.4.5. Anticipo dell'Indennizzo

A richiesta dell'Assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di Invalidità Permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000,00 Euro. Nel caso in cui l'indennità assicurata sia superiore a 60.000,00 Euro, il massimo viene elevato al 10 % dell'indennità assicurata.

8.4.6. Liquidazione e pagamento dell'Indennizzo

La Società, **ricevuta la documentazione richiesta**, riconosciuta l'indennizzabilità del Sinistro e determinato l'Indennizzo dovuto, ne comunica l'importo agli interessati. Ricevuta notizia della loro accettazione o a seguito della concordata definizione dell'importo dovuto, la Società provvede al relativo pagamento entro 30 giorni dalla data di quest'ultima.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni della Banca d'Italia.

8.4.7. Documenti richiesti in caso di morte dell'Assicurato

Nei casi in cui il Beneficiario dell'Indennizzo sia un soggetto diverso dall'Assicurato, per il caso di morte di quest'ultimo e in tutti i casi in cui il diritto all'Indennizzo sia trasmesso agli eredi dell'Assicurato per successione ereditaria, **gli eredi dell'Assicurato o il Contraente, dovranno consegnare alla Società i seguenti documenti:**

- richiesta dell'avente diritto che contenga la denuncia dell'evento e le indicazioni che permettano di identificare la Polizza;
- certificazione che attesti con certezza la qualità erede;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento – l'ultimo noto non impugnato – con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere consegnata copia conforme all'originale.

8.4.8. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi Rischi coesistono più Assicurazioni, **il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, **la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali Scoperti e/o Franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente.**

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

8.5 – Norme valide per la sezione Tutela Legale

Premessa

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR), di seguito denominata ARAG.

Prima comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area personale dello stesso, **la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.**

8.5.1. Obblighi specifici (come denunciare un Sinistro)

La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure o alla Società nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o, comunque, nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'Assicurato ha l'obbligo di informare l'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

8.5.2. Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa.

La Fase Stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della Fase Giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire, restando inteso che la copertura assicurativa sarà negata nei casi di vertenze svincolate da alcun fondamento giuridico o liti palesemente temerarie.

Per la Fase Giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al Perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'ottenimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

8.5.3. Restituzione delle spese

L'Assicurato ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nell'anticipo cauzione penale: entro un mese dalla data di erogazione.

8.5.4. Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interessi

Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

8.5.5. Quando avviene il Sinistro

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la Vertenza.

L'evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito dall'Assicurato;
- la violazione o la presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la Polizza opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

8.6 – Norme valide per la sezione Responsabilità civile del Camperista

8.6.1. Denuncia del Sinistro

Il Sinistro deve essere denunciato anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta alcuna richiesta di Risarcimento da parte del danneggiato e, in ogni caso, devono tempestivamente essere trasmesse alla Società le eventuali richieste di Risarcimento da parte dei danneggiati e la relativa documentazione.

L'Assicurato o il Contraente devono:

- informare immediatamente la Società delle procedure civili e penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

8.6.2. Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Si precisa che per i

procedimenti obbligatori di mediazione, la Società non può essere delegata alla partecipazione ed ogni eventuale accordo raggiunto dalle Parti o costo sostenuto per il procedimento, non avrà alcun effetto nei confronti della Società e non sarà oggetto di rimborso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 – Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it – www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

HDI Assicurazioni S.p.A.

Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma

Tel. +39 06 421 031

Fax +39 06 4210 3500

hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

www.hdiassicurazioni.it

Mod. A3064 – Ed. 01/2026

